



LINEE GUIDA  
PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ADEGUATA VERIFICA DELLA  
CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE  
INFORMAZIONI SENSA DEL D.LGS. 231/2007  
(COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90)

---

A cura del Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio  
U ` i h U n ] c b Y `   
Î U X Y [ i U h U ` j Y f ] ZI] WU ì ` Y ` Î Wc b g Y f j

CONSIGLIERE NAZIONALE DELEGATO PER L'AREA

Massimo Miani

COORDINATRICE DEI GRUPPI DI LAVORO

Lucia Sarola

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Marco Abbondanza

Mario Cerchia

F U Z Z U Y ` Y ` 8 D 5 f ] Y b n c

Laura Macci

Carlo Scardovelli

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO ADEGUATA VERIFICA

Teresa Aragno

Renato Burigana

Luciano De Angelis

Manuela Picca

Antonio Minervini

Antonella Rapi

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO CONSERVAZIONE

Andrea Coloni

Antonio Fortarezza

Nadia Gala

Andrea Onori

RICERCATORI

Susanna Ciriello

Annalisa De Vivo

# INDICE

PREMESSA.....	5
DEFINIZIONI.....	6
PARTE PRIMA AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	9
1. AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO - PREMESSE METODOLOGICHE.....	9
1.1 La metodologia di autovalutazione.....	9
1.2 La metodologia di autovalutazione.....	10
2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE.....	10
2.1 I fattori di rischio.....	11
2.2 La misurazione del livello di rischio inerente.....	11
3. ANALISI DELLE VULNERABILITÀ.....	14
3.1 I fattori che influenzano la vulnerabilità.....	14
4. DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO.....	17
5. AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO.....	19
PARTE SECONDA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.....	20
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	20
1.1 Valutazione del rischio inerente.....	21
1.2 Valutazione del rischio specifico.....	26
1.3 Determinazione del rischio effettivo.....	29
2. ADEGUATA VERIFICA ADEMPIMENTI.....	32
2.1 Adeguata verifica ordinaria.....	32
2.1.1 Identificazione del Cliente.....	33
2.1.2 Identificazione del titolare effettivo.....	35
Esempi di individuazione del titolare effettivo.....	37
2.1.3 Persone politicamente esposte (PPE).....	44
2.1.4 Acquisizione e valutazione di informazioni.....	48
2.1.5 Controllo costante.....	49
2.2 Adeguata verifica semplificata.....	51
2.3 Adeguata verifica rafforzata.....	53
3. OBBLIGHI DEL CLIENTE.....	57
4. ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO E DEL REVISORE.....	58
5. OBBLIGO DI ASTENSIONE.....	62
PARTE TERZA CONSERVAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI.....	64
1. PREMESSA.....	64
2. CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE.....	64
2.1 Il fascicolo del cliente.....	72
2.2 La conservazione cartacea.....	75

---

3.3 La conservazione informatica.....	76
4. LA CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI.....	77

#### ALLEGATI

AV.0È AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (ARTT. 15 e 16 D.LGS. 231/2007)	
AV.1È DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA	
AV.2È CHECKLIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE	
AV.3È ISTRUTTORIA CLIENTE	
AV.4È DICHIARAZIONE DEL CLIENTE	
AV.5È DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007	
AV.6È DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA	
AV.7È PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE	

## PREMESSA

Il Decreto legislativo 21 novembre 2007 (Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 230) è stato oggetto di significative modifiche ad opera del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 47, recante "Misure di contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo". La Direttiva ha introdotto un parziale recepimento di tale Direttiva ha introdotto un parziale recepimento di tale Decreto. Le misure di contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono state definite in modo da essere applicate in modo uniforme e coerente da tutti gli operatori del settore (operatori finanziari, professionisti), e si è stabilito, infatti, di demandare alle autorità di vigilanza (per i soggetti finanziari) e all'autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di integrare la normativa nazionale con regole tecniche di dettaglio. Le regole tecniche sono state approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019, su parere favorevole della Commissione di Sicurezza Finanziaria datato 6 dicembre 2018 e trasmesso al CNDCEC in data 11 dicembre 2018. Il presente Decreto, in attuazione delle Regole Tecniche, ha l'obiettivo di essere considerato vincolanti per i soggetti della categoria interessata. Il CNDCEC ha predisposto le presenti Linee Guida aventi valenza meramente esemplificativa delle Regole Tecniche. Le soluzioni operative ivi proposte sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in base alle indicazioni da parte delle Autorità competenti. Pertanto, nel caso in cui le Autorità forniscano interpretazioni ufficiali su specifici aspetti, le presenti Linee Guida saranno aggiornate di conseguenza. I soggetti destinatari del presente elaborato sono gli iscritti di 5° livello delle categorie professionali di rischio effettivo connesso alla prestazione professionale di adeguata verifica delle presenti Linee Guida da adottare su una scala graduata di intensità.

Grado di rischio	Intensità	Misure di adeguata verifica
Non significativo (o anche: non rilevante, basso)	1	Semplificate
Poco significativo (o anche: poco rilevante, medio)	2	Semplificate
Abbastanza significativo (o anche: abbastanza rilevante, medio-alto)	3	Ordinarie
Molto significativo (o anche: molto rilevante, alto)	4	Rafforzate

Tale scala risulta equivalente a quella indicata, da adottare da parte della Commissione di Sicurezza Finanziaria, nella definizione della metodologia di valutazione del rischio effettivo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei professionisti.

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
0 basso	Semplificate
1 basso	Semplificate
2 ordinario	Ordinarie
3 alto	Rafforzate

## DEFINIZIONI

<i>Cliente</i>	Il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni e ottiene una prestazione professionale al seguito del conferimento di un incarico
<i>Dati identificativi</i>	Il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica o, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identità, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale
<i>Esecutore</i>	Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente e a cui sono conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome del cliente
<i>Fascicolo del cliente</i>	Qualsiasi tipo di raccolta o aggregazione documentale sia in formato cartaceo o informatico
<i>Funzione antimicrociclaggio</i>	La funzione organizzativa deputata a definire e gestire le politiche interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento
<i>Modalità di conservazione</i>	La conservazione sia cartacea che informatica o mista
<i>Organismo di autoregolamentazione</i>	L'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, delle sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento conferisce poteri di regolamentazione, controllo della categoria, di verifica delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione di sanzioni agli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione
<i>Operazione</i>	La prestazione di servizi, il trasferimento o nella forma di pagamento o nel compimento di atti negoziali a conto del cliente costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale
<i>Operazione frazionata</i>	Operazione posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 15.000 euro, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo
<i>Operazione occasionale</i>	Operazione di esecuzione istantanea a favore del cliente
<i>Operazioni collegate</i>	Le operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico scopo giuridico patrimoniale
<i>Personale</i>	I dipendenti, tirocinanti e tutti i soggetti comunque operanti sulla base di un rapporto di lavoro

	forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, disposto sul territorio nazionale che sul territorio estero
<i>Prestazione professionale</i>	La prestazione intellettuale resa in favore del cliente, a seguito di incarico, della quale si presume che abbia una certa durata
<i>Prestazione professionale occasionale</i>	La prestazione intellettuale resa in favore del cliente, conferimento di incarico non riconducibile ad un rapporto continuativo, la cui esecuzione istantanea che comporti la movimentazione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, i cui pagamenti trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a quello dell'incarico
<i>Regole Tecniche</i>	Le regole tecniche relative agli obblighi di adeguata vigilanza sulla clientela, conservazione dei dati e delle informazioni emarginate dal D.Lgs. n. 11, co. 2, del Decreto
<i>Responsabile antiriciclaggio</i>	Il responsabile della funzione antiriciclaggio, i cui compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione del rischio riciclaggio assistono il soggetto obbligato anche al fine di gestire il rischio
<i>Responsabile del sistema di conservazione</i>	Il soggetto che gestisce, organizza e controlla il sistema di conservazione, che può coincidere con il professionista o con il responsabile antiriciclaggio
<i>Rischio effettivo (per il cliente)</i>	Il rischio complessivo ponderato risultante dalla valutazione del rischio inerente connesso al cliente e al rischio inerente connesso alla prestazione professionale
<i>Rischio inerente (per la verifica del cliente)</i>	Il rischio propriamente detto, suddiviso in categorie omogenee in termini oggettivi, individuato in via indicativa dalle tabelle 1 e 2 della Regola Tecnica n. 2
<i>Rischio inerente (per il soggetto obbligato)</i>	Il rischio inerente al soggetto obbligato, valutato concretamente svolta nel suo complesso
<i>Rischio residuo (per il soggetto obbligato)</i>	Il rischio residuo, tenuto conto del rischio inerente al cliente e della vulnerabilità del contratto, che può essere mitigato attraverso misure correttive
<i>Rischio specifico (per il cliente)</i>	Il rischio riferibile al cliente e alla prestazione professionale per conto del cliente
<i>Sistema di conservazione</i>	Il sistema di conservazione, coordinato da un sistema di regole e procedure che individuano le strutture organizzative, nonché le modalità operative per la conservazione delle informazioni informatiche

<i>Soggetti legittimati (per la conservazione)</i>	Soggetti che, alternativamente o meno, producono, ricevono, consultano, copiano, utilizzano, estraggono, sono negli organi di controllo i documenti, i dati e le informazioni da immettere, da mantenere in un sistema atto alla conservazione di documenti, dati e informazioni determinati per finalità di prevenzione del riciclaggio
<i>Soggetto obbligato</i>	Il professionista
<i>Storicità</i>	Il mantenimento della cronologicità dei dati o informazioni
<i>Titolare effettivo (TE)</i>	LU d Y f g c b U Z ] g ] WU c Y d Y f g c da Y Z quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è d f Y g h U n ] c b Y d f c Z Y g g ] c b U Y , f Y g U
<i>Vulnerabilità</i>	Elemento connesso procedurale e di controllo



# PARTE PRIMA AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Riferimenti art. 15 e Decreto Regola tecnica n. 1

## 1. AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO PREMESSE METODOLOGICHE

1.1 Il soggetto obbligato è il finanziere del terrorismo

Il soggetto obbligato, in relazione all'attività professionale e adotta presidi e procedure adeguati alla propria natura e dimensione per prevenire, mitigare i rischi e valutare i rischi di vulnerabilità, per determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

Il soggetto obbligato è il finanziere del terrorismo e non è delegato ai soci o ai dipendenti. Il soggetto obbligato deve essere in grado di predisporre individualmente.

Il soggetto obbligato deve essere in grado di predisporre individualmente, salva la facoltà di procedere all'aggiornamento quando necessario o lo ritenga opportuno, in esito ai processi di analisi interna e delle definizioni dei vari presidi prima autovalutazione del rischio dovrà essere predisposta successivamente alla pubblicazione nazionale del rischio. Il soggetto obbligato deve essere in grado di predisporre individualmente, salva la facoltà di procedere all'aggiornamento quando necessario o lo ritenga opportuno, in esito ai processi di analisi interna e delle definizioni dei vari presidi prima autovalutazione del rischio dovrà essere predisposta successivamente alla pubblicazione nazionale del rischio.

Il soggetto obbligato deve essere in grado di predisporre individualmente, salva la facoltà di procedere all'aggiornamento quando necessario o lo ritenga opportuno, in esito ai processi di analisi interna e delle definizioni dei vari presidi prima autovalutazione del rischio dovrà essere predisposta successivamente alla pubblicazione nazionale del rischio. Il soggetto obbligato deve essere in grado di predisporre individualmente, salva la facoltà di procedere all'aggiornamento quando necessario o lo ritenga opportuno, in esito ai processi di analisi interna e delle definizioni dei vari presidi prima autovalutazione del rischio dovrà essere predisposta successivamente alla pubblicazione nazionale del rischio.

Gli atti relativi ai rischi di riciclaggio devono essere conservati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione. La mancata pubblicazione del rischio di riciclaggio è sanzionabile in via diretta. La mancata pubblicazione del rischio di riciclaggio è sanzionabile in via diretta. La mancata pubblicazione del rischio di riciclaggio è sanzionabile in via diretta.

### 1.2 La metodologia di autovalutazione

La metodologia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio nelle seguenti fasi di attività:

#### Identificazione del rischio inerente

Raccolta delle informazioni e valutazione dei rischi di riciclaggio del cliente esposto in ragione delle attività di identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio del cliente esposto in ragione delle attività di identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio del cliente esposto in ragione delle attività di identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio del cliente esposto.

<sup>1</sup> Considerato che l'obbligo di autovalutazione del rischio di riciclaggio è stato introdotto dal Decreto legislativo n. 20 del 2017 e che tale disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2018, è la prima diffusa dal Comitato di Sicurezza finanziaria successivamente a tale data.

<sup>2</sup> Il Provvedimento, datato 26 marzo 2019, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 30 marzo 2019.

<sup>3</sup> Vd. la Parte II delle presenti Linee Guida.

Analisi delle vulnerabilità

J U ` i h U n ] c b Y ` X Y ` ` Đ ] X c b Y ] h { ` X Y ] ` d f Y g implementato dal soggetto obbligato rispetto ai rischi precedenti identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità

Determinazione del rischio residuo

Valutazione del rischio soggetto obbligato U b Y ` Y g d c g h c ž ` h Y b i h c ` W c b h c ` X Y ` conseguenze dell'individuazione di vulnerabilità e delle iniziative correttive da intraprendere per la sua mitigazione

Attraverso tale h c X c ` c [ ] U ž ` X c d c ` U j Y f ` Y Z Z Y h Đ U Đ U ` c ] g ] Đ ], X Y ` b ` h Y Z Y j ] X Y b n ] U ` ] ` ` f ] g W \ ] di misure organizzative per la gestione e mitigazione: Đ U X c n ]

1.3 Il modello X Y ` ` Ñ U i h c j U ` i h U n ] c b Y

In relazione a ciascuna fase cui al precedente punto soggetto obbligato il livello di intensità degli elementi oggetto di valutazione è seguente scala graduata

Tabella n. 1

Rilevanza	VU ` c f ] ` X Y ` ` Ñ ] b X
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

@ Đ U b U ` ] g ] ` Z ] b n e del rischio inerente è Đ n ] X c s s o ] d i z r a c t u l a delle informazioni e mappe della clientela del soggetto obbligato al fine di determinare i potenziali esposti Y ` ` Đ U a V ] h c ` X ` svolta

In tal senso si propone di seguito una possibile classificazione del rischio inerente alla luce delle distinzioni dei livelli di rischio effettivo complessivamente individuato dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica dei c

Livello complessivo di rischio effettivo rilevato in sede di adeguata verifica clienti	Livello di rischio inerente
Un numero molto limitato di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio operanti in aree geografiche ad alto rischio (10%)	1 - Non significativo
Un numero molto limitato di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 10 e il 25%)	2 - Poco significativo
Un numero significativo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero in aree geografiche ad alto rischio (50 e tra il 40%)	3 - Abbastanza significativo

Percentuale superiore al 40% di clienti ritenuti a rischio vero operanti in aree geografiche ad alto rischio

4-Molto significativo

Il soggetto obbligato potrà a suo giudizio individuare altri o diversi meccanismi che gli consentano di valutare il rischio riciclaggio/FDT

### 2.1 I fattori di rischio

Per la valutazione del rischio inerente riciclaggio/FDT il soggetto obbligato tiene conto dei seguenti fattori di rischio

- 1) tipologia di clientela;
- 2) area geografica di operatività;
- 3) canali distribuiti (riferito alla modalità di esplicitazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);
- 4) servizi professionali offerti.

Come già evidenziato, il soggetto obbligato, nel valutare il fattore rischio rappresentato dalla tipologia di clientela, deve considerare quanto meno i seguenti elementi:

- settori di attività economica a rischio riciclaggio/FDT;
- clienti operativi in aree geografiche a rischio riciclaggio/FDT;
- clienti classificati ad elevato rischio riciclaggio/FDT (ad es. Persone Politicamente Esposte).

### 2.2 La misurazione del livello di rischio inerente

La misurazione del livello di rischio inerente riciclaggio/FDT è un elemento relativo ai fattori di rischio individuati nei punti da 1) alla 4) di cui alla Tabella n. del par 1.3.

La media aritmetica semplice degli indici di rischiosità attribuiti ai singoli fattori di rischio determina il livello di rischio inerente.

Al fine di identificare il livello di rischio inerente, sono presi in considerazione i punteggi della seguente tabella

Tabella A1 Misurazione livello di rischio inerente.

Fattori di rischio	Criteri di valutazione	Indici di rischiosità (da 1 a 4)
Tipologia cliente	La valutazione va effettuata tenendo conto delle caratteristiche oggettive della clientela; a titolo esemplificativo, alcuni elementi quali il tipo di attività dei clienti (esposizione a infiltrazioni criminali o legata a particolari settori ad alto rischio riciclaggio/FDT), l'area geografica di operatività, l'autorità di controllo (collegio sindacale, revisori di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001), la complessità delle transazioni del cliente, la presenza di persone politicamente esposte.	

	<p>esposti ovvero di soggetti sottoposti a indagini procedimenti penali, ovvero garanzia dei soggetti a rischio o censiti in data antiterrorismo, in presenza di no profit con elementi di potenziale rischio di finanziamento del terrorismo, la qualifica di soggetto destinatario di obblighi antiriciclaggio in capo all'istesso professionista.</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un numero modesto di clienti (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio, pari a un indice di rischio pari a</li> <li>- un numero molto limitato di clienti (5%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio, pari a un indice di rischio pari a</li> <li>- un numero significativo di clienti (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio, pari a un indice di rischio pari a</li> <li>- una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti ritenuti ad alto rischio, pari a un indice di rischio pari a</li> </ul>	
<p>Area geografica operatività</p>	<p>Occorre tenere conto delle relazioni con le autorità che aggiornano periodicamente la mappa delle zone a rischio sia a livello nazionale che internazionale. Gli Stati non dotati di adeguati presid</p>	

4 Al riguardo, si veda il sito della Commissione Europea consolidata di tutte le persone e entità oggetto di congelamento nel territorio (europeo) di cui il congelamento comprende i soggetti X Y g ] [ b U h ] [ X U [ Y B U n ] c b ] [ l b ] h Y [ Y X U ] [ D U n t r a s t o a l d i r a m e n t o d e l t e r r o r i s m o e a l l ' a t t i v i t à d e i P a e s i c h e m i n a c c i a n o l a p a c e e l a s i c u r e z z a i n t e r n a z i o n a l e .

5 Vd. al seguente link del sito della Commissione Europea la lista consolidata dei nominati soggetti ed entità collegati alle organizzazioni terroristiche - Slide 46 per i quali il Consiglio di Sicurezza ha disposto sanzioni finanziarie.

6 Vd. al seguente link del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, infine, la lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità (OFAC Office of Foreign Assets Control)

7 J X **Analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**, pubblicata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria nel novembre del 2015, classifica le province italiane attribuendo a ciascuna un determinato livello di rischio di utilizzo eccessivo del contante, classificando le province italiane attribuendo a ciascuna un determinato livello di rischio di utilizzo eccessivo del contante, classificando le province italiane attribuendo a ciascuna un determinato livello di rischio di utilizzo eccessivo del contante, pag. 10.

8 Vd. elenco dei Paesi terzi ad alto rischio identificati dalla Commissione Europea: si tratta delle condizioni attualmente considerate ad alto rischio in quanto aventi carenze strategiche nei rispettivi ordinamenti di contrasto del riciclaggio che pongono pertanto, minacce significative al sistema finanziario, in particolare, il Regolamento (CE) n. 1831/2006.

	<p>antiriciclaggio o di una normativa antiriciclaggio (quella italiana).</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un numero medio di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio determinano un indice di rischio pari a</li> <li>- un numero molto alto di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (oltre il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a</li> <li>- un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a</li> <li>- una percentuale molto superiore al 40% di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a</li> </ul>	
Canali distribuiti	<p>Qualora i servizi professionali avvengano tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di distribuzione occorre tener conto dei rischi, specie se le prestazioni si sviluppano in aree potenzialmente pericolose rispetto alla sede del professionista.</p> <p>La valutazione deve quindi riguardare il grado di tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali.</p>	
Servizi professionali offerti	<p>La valutazione deve tener conto delle attività professionali, con particolare riferimento alle prestazioni maggiormente esposte a tentativi di frode. Al riguardo sono individuati i diversi livelli di rischio nella Regola Tecnica n. 2, rispettivamente nella Tabella 1 (prestazioni a rischio inerente non significativo) e nella Tabella 2 (prestazioni a rischio inerente poco significativo o molto significativo).</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo (0-25%) possa determinare un indice di rischio pari a</li> <li>- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente poco significativo o molto significativo (26-60%) possa determinare un indice di rischio pari a</li> </ul>	

Regolamento UE n. 2018/10508/2) che integrano la direttiva 2015/849 individuando Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

J X " " U b W \ Paesi Terzi identificati ad alto rischio FATF.

	-una percentuale delle prestazioni a rischio inerente significativo o poco significativo compresa tra il 60% e il 70% possa determinare un indice di rischio pari a 3	
	-una percentuale delle prestazioni a rischio inerente significativo o poco significativo inferiore al 60% possa determinare un indice di rischio pari a 4	
	Media aritmetica dei valori	
	A -Rischio inerente	

Il valore da 1 a 4, cui corrisponderà il relativo grado di interesse inerente (complessivo) riferibile al rischio inerente, secondo le modalità individuate al punto 1A3, fini del risultato finale, il componente del rischio inerente è considerata con una ponderazione del 40%.

### 3. ANALISI DELLE VULNERABILITÀ

Adottati dal soggetto sottoposto al rischio, individuato al punto 2 (rischio) è condotta al fine di individuare eventuali vulnerabilità la cui presenza permette il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di rischio. Quanto più efficaci sono i presidi, tanto minore è la vulnerabilità.

#### 3.1 I fattori che influenzano la vulnerabilità





























A.3-7		
Cliente non presente fisicamente	<input type="checkbox"/>	
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito	<input type="checkbox"/>	
Comportamento non trasparente e collaborativo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
A.4-Area geografica di residenza del cliente		
Residenza/localizzazione individuati dalle Autorità competenti e non caratterizzati da un livello di permeabilità ad altre attività di alto rischio (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del Professionista	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
	TOTALE A	

Tabella B.	Fattore di rischio riscontrato	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
B.1 - Tipologia		
Operazione ordinaria/straordinaria rispettando il profilo di rischio	<input type="checkbox"/>	
Operazioni intercorrenti tra il cliente e la controparte	<input type="checkbox"/>	
Articolazione contrattuale ingiustificata	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.2-Modalità di svolgimento		
Utilizzo di mezzi di pagamento non tradizionali e di valute virtuali	<input type="checkbox"/>	
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	<input type="checkbox"/>	
Ricorso reiterato a procure	<input type="checkbox"/>	
Ricorso a domiciliazioni di comodo	<input type="checkbox"/>	

Altro	<input type="checkbox"/>	
B.3- Ammontare delle operazioni		
Presenza di frazionamenti artificialiosi	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.4- Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale		
Operatività improvvisa e poco giustificata	<input type="checkbox"/>	
Rapporto professionale continuativo o occasionale	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.5- Ragionevolezza		
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.6- Area geografica di destinazione		
Destinazione in Paesi terzi ad alto rischio o in Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di attività criminose	<input type="checkbox"/>	
Assenza di organismi equivalenti	<input type="checkbox"/>	
Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
	TOTALEB	

Nella rilevazione dei fattori di rischio è opportuno tenere presente talune fonti delle Autorità, quali:

- ¾ Analisi dei rischi sovranazionali e nazionali
- ¾ D.M. 16.4.2010 (indicatori di anomalia per professionisti)
- ¾ Modelli e schemi di comportamenti anomali
- ¾ Rapporti annuali UIF
- ¾ Comunicazioni ufficiali UIF

La valutazione complessiva e il peso dei fattori di rischio riscontrati (punteggi determinati, riferibile al punteggio della tabella A e B) non deve essere compilata. In questo ultimo caso, il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

### Calcolo del rischio specifico

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati in tabella B:

- rischio specifico cliente = somma punteggi tabella A
- rischio specifico prestazioni = somma punteggi tabella B
- rischio specifico complessivo = somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

Conferimento ad alcune prestazioni professionali di legge dei conti e tenuta della contabilità B non deve essere compilata. In questo ultimo caso, il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

Il valore che ne scaturisce sarà comparato da determinare il livello di rischio specifico, come da seguente scala graduata:

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1.5	Non significativo
Punteggio 2.5	Poco significativo
Punteggio 3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 4.0	Molto significativo

### 23. Determinazione del rischio effettivo

Dalla interrelazione il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico, si ottiene il livello di rischio effettivo. Il rischio specifico si una ponderazione del 30% (rischio inerente) e 70% (rischio specifico), il cui presupposto è che il più rilevante è il livello di rischio effettivo.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, dovrà essere adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

<sup>16</sup>Trattasi in sostanza di quelle prestazioni per le quali risulta pressoché impossibile determinare i punteggi dei parametri richiesti.

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica
non significativo	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

La misurazione del rischio effettivo, in linea con il **risk based approach**, nonché la determinazione della tipologia di adeguata verifica da adottare nel caso specifico, sarà conservata a cura del soggetto secondo le modalità di conservazione prescelte, ad esempio, potrà essere fascicolata in apposita cartella del sistema informatico, esposta in una cartella in relazione alla opportunità di compilazione della suddetta scheda, nelle ipotesi di adeguata verifica semplificata.

La medesima scheda sarà compilata e data al soggetto obbligato a sua responsabilità di adempimento la cui rilevanza, in relazione alla attività svolta, è di natura professionale.

Il processo di valutazione del rischio, che definisce le modalità di svolgimento dei vari obblighi, sarà monitorato costantemente secondo la prassi adottata, ovvero ogni qual volta vi siano fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore a quello superiore. La compilazione della relativa scheda di valutazione sarà ripetuta in occasione di verifiche periodiche quando il soggetto oggetto di valutazione non è sottoposto a verifiche periodiche, laddove non vi siano modifiche del livello di rischio da inferiore a superiore. La scheda dovrà essere compilata.

Valga il seguente esempio di applicazione pratica nella pratica professionale assegnata al soggetto obbligato da un cliente, società a responsabilità limitata, avente ad oggetto la seguente prestazione: assistenza alle operazioni di liquidazione di società.

La compilazione della scheda riassuntiva (AV.1) porta ai seguenti riferimenti.

CLIENTE: GAMMA SRL in liquidazione PRESTAZIONE PROFESSIONALE: Assistenza in merito alle operazioni di liquidazione di società

Punteggio / scala di intensità da adottare per la misurazione del rischio specifico:

- 1 = non significativo
- 2 = poco significativo
- 3 = abbastanza significativo
- 4 = molto significativo

I. Misurazione del rischio inerente

Valore assegnato al rischio inerente, secondo la scala abbastanza significativo

<sup>17</sup> Nei casi previsti in Tabella 1 della Regola Tecnica n. 2, salvo ipotesi particolari, sarà sufficiente inserire nel fascicolo della scheda di valutazione il conferimento di incarico attribuito al Professionista (come da indicazione della stessa Tabella), e la scheda di determinazione del rischio effettivo (particolare la Regola Tecnica 2.1.19 e 2.1.20) note

<sup>18</sup> Vedi nota precedente.

<sup>19</sup> Se il rischio geografico aumenta, tanto da determinare una modalità di adeguata verifica di tipo rafforzato, rispetto alla modalità originaria (ordinaria).

<sup>20</sup> Sulla base di situazioni ipotetiche e a puro titolo indicativo.

II. Misurazione del rischio

Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico
Tipologia	4
Modalità di svolgimento	3
5 a a c b h U f Y ` ` X Y ` ` ` Ð c d Y f U n ] c [	2
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	2
Ragione/tezza	2
Area geografica di destinazione	4
<b>totale B</b>	<b>17</b>
Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico
Natura giuridica	3
Prevalente attività svolta	3
Comportamento tenuto al momento della prestazione X Y ` ` ` Ð ] b W U f ] W c `	2
Area geografica di residenza del cliente	4
<b>totale A</b>	<b>12</b>

specifico

Totale A(12) + Totale B(17) = 29: 10 = 2,9 (quindi, secondo la seguente scala di valutazione, un valore compreso fra 2,6 e 3,5)

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1,5	Non significativo
Punteggio 2,6	Poco significativo
Punteggio 3,5	Abbastanza significativo
Punteggio 4,6	Molto significativo

III. Determinazione del rischio effettivo

RISCHIO INERENTE PONDERATO	3 X 0,30 =	0,90
RISCHIO SPECIFICO PONDERATO	2,90 X 0,70 =	2,03
	<b>RISCHIO EFFETTIVO</b>	<b>2,93</b>

Determinazione del rischio effettivo scaturente dalla matrice di riferimento : 2,93 (valore riscontrabile nella zona di rischio della matrice).

valore riscontrabile nella zona

IV. Determinazione della tipologia di adeguata verifica

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica
non significativo	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie

Il Professore di diritto tributario, in data 10/10/2018, ha verificato che il rischio effettivo è di 2,93, che è inferiore al valore di soglia di 3,5, e che, pertanto, il rischio è di tipo "non significativo".

molto significativo

Rafforzate

Sulla base del valore di rischio effettivo determinato, pari a 2,93, e considerando la relativa tabella di raccordo, al cliente GAMMA SRL in liquidazione

vanno associate misure di ADEGUATA VERIFICA di tipo :

- o SEMPLIFICATA
- 9 ORDINARIA
- o RAFFORZATA

### 3. ADEGUATA VERIFICA/ADEMPIMENTI

#### 3.1. Adeguata verifica ordinaria

Il soggetto obbligato deve definire con quale modalità lo stesso deve essere assolto. Mediante determinazione del grado di rischio effettivo, il cliente, si perviene alla tipologia di adeguata verifica da adottare (ordinaria, semplificata o rafforzata).

Il soggetto obbligato provvede alle seguenti adeguate verifiche in base alla tipologia di attività e alla valutazione del rischio.

Le verifiche da effettuare sono:

a) il controllo costante delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in base alla valutazione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese, relative alla situazione patrimoniale del cliente e alla possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese, relative alla situazione patrimoniale del cliente;

b) il controllo costante delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in base alla valutazione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese, relative alla situazione patrimoniale del cliente;

c) la prestazione professionale di natura patrimoniale del cliente e alla possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese, relative alla situazione patrimoniale del cliente;

d) il controllo costante delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in base alla valutazione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese, relative alla situazione patrimoniale del cliente;

<sup>22</sup>Vd. in particolare il precedente par. presente Parte





X] b Y [ c n ] U n ] c b Y U g g ] g h ] h U X U i b c c d ] - U j j c W U h ] U  
evitare il procedimento.

@ D c V V ` ] [ c X ] ] X Y b h ] Z ] W U n ] c b Y W c b g ] g h Y b Y ` ` D U W e i ] g  
d f Y g Y b n U X Y ` ` a Y X Y g ] a c z ` c j j Y f c X Y ` ` 27. D Y g Y W i h c f Y z ` U b W  
La Regola Tecnica n. 28. f U h h U ] b j ] U g d Y W ] Z ] W U ` ` Y a c X U ] h { X ]  
società tra professionisti W U g c X ] ] b W U f ] W c d f c Z Y g g ] c b U Y W c b Z Y f  
U h h f ] V i e l l a p e r s o n a d a l l a q u a l e s i g l i a t i , o n d e e v i t a r e c h e l a r e s p o n s a b i l i t à c o n n e s s a a g l i a d e m p i m e n t i  
adeguata verifica della clientela possa estendersi a tutto lo studio.

Il cliente, inoltre, dovrà fornire per iscritto e sotto la propria responsabilità le informazioni necessarie e aggiornate per  
W c b g Y b h ] f Y z ` Z f U ` ` D U ` h f c z ` ` D ] X Y b h ] Z ] W U n ] c b Y X Y ` ` h ]  
Il soggetto obbligato a U ] n n U ` ` Y j Y f ] Z ] W \ Y ` g j c ` h Y ` ] b U d d c g ] h c  
X Y ` ` D U X . O p e r a t i v a m e n t e , p u ò a d o t t a r e i l u h ` X ] A V V d e l l e p r e s e n t i e G u i d a [ U h c `

Nei seguenti casi d c g g ] V ] ` Y ` d f c W Y X Y f Y ` U ` ` D Y g d ` Y h U a Y b h c ` X Y ` `  
cliente:

- |   |
|---|
| 1. Clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da atti di natura camerali (ad esempio una visita)  |
| 2.7 ` ] Y b h ] ` ] b ` d c g g Y g g c ` X ] ` i b D ] X Y b h ] h { ` X ] [ ] h<br>* ( ` X Y ` ` d f Y X Y h h c ` 8 " @ [ g " ` ` , & # & \$ \$ ) ` Y ` X Y ` ` U ` f<br>digitale o di un computer U h c ` d Y f ` ` U [ Y b Y f U n ] c b Y ` X ] ` Z ] f a U<br>Y ` Y h h f c b ] W U ` W c a d f Y g c ` b Y ` ` D Y ` Y b W c ` d i V V ` ] W<br>EU 910/2014 |
| 3. Clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da atti di natura camerali (ad esempio una visita)  |
| 4. Clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente   |

27 In tal caso, è necessario formalizzare per iscritto la delega conferita dal professionista a un collaboratore/dipendente, con accettazione sottoscritta del medesimo.

28 Regola Tecnica n. 28. f U h h U ] b j ] U g d Y W ] Z ] W U ` ` Y a c X U ] h { X ]  
cliente esecutore del titolo effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione  
f Y g d c b g U V ] ` Y ` ` ; ` ] ` U X Y a d ] a Y b h ] ` U a a ] b ] g h f U h ] j ] ` l a b o r a t o r i b h ] ` ` ]  
dello studio associato/società tra professionisti.

D Y f ` g i W W Y g g ] j ] ` ] b W U f ] W \ ] ` d f c Z Y g g ] c b U ` ` ] ` W c b Z Y g u a l t a v e r i f i c a U ` ` a  
d i ` ` Y g g Y f Y ` U g g c ` h U ` U ] ` g Y b g ] ` X l o b b l i g o s i c o n s i d e r a a s s o l t o p e r i c l i e n t i c h e s i a n o g i à  
**stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente).**

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:  
- acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto strettamente necessaria per ciascuna di esse;  
- valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti;  
- esecuzione del controllo, e, soltanto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.  
= b ` U ` h Y f b U h ] j U ` U ` ` D c h r e l a z i o n e a l l a o r g a n i z z a z i o n e a d o t t a t a d a c i a s c u n o s t u d i o p r o f e s s i o n i s t i c o  
possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.

5. Clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, vigilanza delle tecniche di identificazione a distanza

In caso sussistano dubbi, incertezze o incongruenze sui dati identificativi o sulle informazioni, provvedere al riscontro della veridicità dei dati e delle informazioni stesse per la prevenzione del furto di identità di cui al D.Lgs. 64/2011

rientrano:  
- i database, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, rif. amministrazione  
- i database del D@ (g, #, & \$ \$) c j j Y f c X i b f Y [ a Y X ] X 7 c a a ] g g ] c b Y Y i f c d Y U U b c f a U X Y U f h " 30 X Y

Oltre al Registro delle imprese italiane, tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro dei dati del cliente diverso da persona fisica e del titolare effettivo

- ! gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, bilanci, documenti comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- ! i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi o negli altri Stati 30 e 31 della quarta direttiva;
- ! le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione di altri paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web

Il principio di proporzionalità commisurare al livello di rischio, semplificata, potrà corrispondere un minore grado di approfondimento delle relative verifiche e rafforzate di adeguata verifica, anche un più elevato grado di verifica e conteste

### 3.1.2. Identificazione del titolare effettivo

Il titolare effettivo deve essere individuato in ogni caso.

Si evidenzia che il soggetto obbligato non è acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo

<sup>29</sup>In dettaglio il sistema SIFA, introdotto dal D.Lgs. 141/2010, presso il MEF ed è attualmente accessibile solo ai soggetti aderenti (principalmente banche, gestori di sistemi di comunicazione, imprese di assicurazione).

Al fine di allargare la platea dei possibili utilizzatori, il D.Lgs. 90/2017 ha modificato, prevedendo la possibilità per tutti i destinatari degli obblighi anticiclaggio di accedere al sistema attraverso la stipulazione di una convenzione detta convenzione, ad oggi il sistema non è accessibile da obbligati.

<sup>30</sup> <https://www.crimnet.dpcp.interno.gov.it/crimnet/>

<sup>31</sup>Vd. documento "Wc b g i h U n ] c b Y X Y U 6 U b W U X D = h U ] U [ 8 ] g d c g ] n ]", sez. V, pag. 14; vd. anche art. 36, co. 7 Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.

CRITERI PER IL TITOLARE EFFETTIVO IN CASO DI CLIENTI SOCIETÀ DI CAPITALI	<p>a) Costituzione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;</p> <p>b) Costituzione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazione al 25 per cento del capitale del cliente, posseduta personalmente o per interposta persona</p>
	<p>persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta, che coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuito il controllo della società;</p> <p>a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;</p> <p>b) del controllo della gestione;</p> <p>c) del controllo delle decisioni che hanno importanza determinante per la gestione, anche se limitate a specifiche materie e dominanti</p>
	<p>Se non è possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società</p>

Se, invece, il cliente è un individuo, il titolare effettivo è il cliente stesso, se non è possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società).

Se il cliente è un individuo, il titolare effettivo è il cliente stesso, se non è possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società), nel caso in cui i poteri di amministrazione o direzione della società siano detenuti o esercitati da una o più persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società), nel caso in cui i poteri di amministrazione o direzione della società siano detenuti o esercitati da una o più persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società).

Vi sono inoltre disposizioni specifiche in caso di associazioni, fondazioni, trust che così possono essere individuate:

CRITERI IN CASO DI CLIENTI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE (EX DPR N. 361/2003)	<p>Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:</p> <p>a) i fondatori, ove in vita;</p> <p>b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;</p> <p>c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione (<i>fondazioni, associazioni riconosciute, ecc.</i>)</p>
TRUST	<p>Si individuano i titolari effettivi (da ritenersi cumulativamente) nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in alternativa nel beneficiario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari, nel caso in cui il trust sia costituito a favore di una o più persone fisiche, nel caso in cui il trust sia costituito a favore di una o più persone fisiche che esercitano il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi</p>

<sup>31</sup> Da rilevare che le modalità di individuazione del titolare effettivo sono cumulativa, nel senso che si dovrà iniziare utilizzando i criteri di cui al comma 2 art. 20 del Decreto, per passare poi a quelli di cui al comma 3 art. 20 del Decreto, e così via, finché non sono individuati i titolari effettivi, ed eventualmente, se non si riesce ad individuare il titolare effettivo con nessuna delle modalità di cui al comma 2 art. 20 del Decreto, si applicano le regole di cui al comma 4.

A) il titolare effettivo è obbligato al cliente le informazioni necessarie (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ove attribuito) tramite qualsiasi mezzo (pec, dichiarazione del client  
 può ritenersi solai b U a c X U h { g i Z Z ] W ] Y b h Y U ] Z ] b ] a di X n o W c f g h f i a Y b h c d f Y j ] g h c U g i d d c f h c Y b c b ] b g c g h ] h i n ] d  
 Pertanto dovrà essere assunta la dichiarazione acquisita mediante il modulo allegato alle presenti Linee Guida ovvero con altra modalità consultazione di pubblici registri può essere ritenuta idonea modalità di dati.  
 5 X c [ b ] a c X c z X U D c V V ] [ c [ ] i f ] X ] W c X ] W c a i b ] W U n  
 valenza generale del principio di affidabilità.  
 Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche trust e fiduciari di g Y a d f Y U ] g Y V Ł z U j Y f ] Z ] W U X Y D ] X Y b h ] h { X a t e alla situazione di rischio, idonea a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Esempi di individuazione del titolare effettivo

Si riportano di seguito alcune esistiche elaborate in risposta a specifici quesiti posti dal cliente. Il titolare effettivo precisando che le stesse sono frutto di un mero orientamento interpretativo e che in ogni caso la parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso.

1) Persona fisica

Nel caso di una persona fisica che agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza di minor capacità, interdetta e i Y g h D i h ] a U U [ ] g W Y ] b j S i p e n s i c h e X ] Y g al caso di una persona fisica che risiede in Italia questa può agire in Italia attraverso la nomina di un proprio rappresentante che operi in nome e per conto del soggetto persona fisica rappresentata risulterà il titolare effettivo e il rappresentante dovrà fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto rappresentato.

2) Società di persone

Nel caso di società di persone non è definito un apposito criterio per la titolarità effettiva pertanto opportuno applicare il criterio individuato in caso di società di azionari beneficiari di dette società possono essere individuati nei conferenti il capitale o nella gestione della stessa o vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi azionari beneficiari degli utili se si ricorda può avvenire anche in modo non proporzionale rispetto alla partecipazione a ciò si ritiene che possano essere i titolari effettivi queste società anche i soci che beneficiano della gestione della società in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili quando detta partecipazione negli utili superino il 25%, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano, nelle Sas, accomandanti. Laddove non si realizzino le situazioni di cui sopra i titolari effettivi sono individuati nei soci che amministrano la società in modalità disgiuntive, congiuntive o miste.

In sintesi i titolari effettivi nelle società di persone sono individuati nei soggetti che alternativamente:

- 9 hanno conferito nel capitale superiore al 25% del capitale sottoscritto ( 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dal conferimento, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% del capitale (art. 2263 c.c.).
- 9 \ U b b c D U a a ] b ] g h f U n ] c nonché la rappresentanza della società e dove i b h non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione di utili e perdite

3) Società di capitali con proprietà diretta e indiretta delle quote

LD ] b X ] W U n ] c b Y X Y U h ] h c U f ] h { Y Z Z Y h h ] j U X u p e f i o r e h U X al 25% del capitale Y X Y U g h Y g g U Y X Y h Y b i h U X U i b U c d ] - d Y

fornita dalla titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto da società controllata fiduciaria o per interposta persona.  
 Nel caso in cui più soggetti persone fisiche detengano oltre il 25% delle quote, tutti saranno titolari se un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta.

Esemplificazione:

*Pegno e usufrutto quote o azioni*

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o in pegno per una percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- 3/4 coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- 3/4 nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore a 25% i soci sono i soci propriari.

In caso di convenzione fra le parti in tema di diritto di voto, essendo proprietario unico soggetto i diritti amministrativi ed economico patrimoniali esercitabili in tutto o in parte dal titolare, è quindi necessario, di volta in volta, analizzare le specifiche convenzioni.

*Società partecipata attraverso fiduciaria*

Una società italiana (Zeta srl) è partecipata da una fiduciaria che gestisce tale partecipazione del 50% per una persona fisica. Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società tenuta a rivelare al soggetto dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo).

4) Mancanza di soci che detengano oltre il 25% delle partecipazioni

Questo si dovrà qualificare nella:

- < persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- < persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- < persona che, a seguito di particolari vincoli, ha un'influenza dominante

Si tratta di situazioni nelle quali un soggetto, persona fisica, riesce a controllare la maggioranza dell'assemblea ordinaria non attraverso la propria titolarità ma attraverso altri strumenti, fra in quali in particolare eventuali sindacati di voto. Attraverso tale accordo i titolari dei diritti di voto o i soggetti legittimati a votare, un vincolo giuridico (temporalmente determinato) che impone a questi ultimi di esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinate volontà. In particolare, i soci aderenti alla convenzione si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinate volontà. Si ritiene che anche nei casi in cui i patto passivo soci soggetti a pubblicità obbligatoria (art. 2341 ter comma 1) debbano essere evidenziati gli atti obbligati antiriciclaggio.

Debbano essere evidenziate le seguenti situazioni:

1) persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

2) persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;

3) persona che, a seguito di particolari vincoli, ha un'influenza dominante.

Debbano essere evidenziate le seguenti situazioni:

1) persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

2) persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;

3) persona che, a seguito di particolari vincoli, ha un'influenza dominante.

Esemplificazione:

*Voto plurimo*

Il capitale è diviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie) e il 70% (suddivise fra 7 soci) a soci con azioni a voto ordinario.

voto ordinario e i soci Y, g, h, c, W, U, g, c, z, b, j, f, h, X, 3, lett. c) del diritto di voto del socio U, n, j, h, h, c, U, f, Y, Z, Z, Y, h, h, j, j, X, Y, U, g, c, W, Y, h, d, c, g, g, U, b, c, Y, g, g, Y, f governance. In questo caso, infatti, i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti possono essere espressi dagli altri soci.

A riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali il socio Y dovrebbe difendere i suoi interessi in merito alla nomina del cda, mentre potrebbe non esserlo in altre situazioni (es. nomina del collegio del revisore, ecc.). In altri termini, ai fini della individuazione dei titolari effettivi i voti concretamente esprimibili in assemblea ordinaria ai fini della nomina del consiglio di amministrazione in relazione al numero delle azioni o quote di capitale da esse rappresentata.

#### *Patto di sindacato*

Si suppone che in una società con 30 soci nessun socio abbia più del 25% delle partecipazioni. Si ipotizza un patto di sindacato tra i soci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, con i seguenti diritti di voto: a) 4%, b) 4%, c) 4%, d) 4%, e) 3%, f) 3%, g) 3%, h) 3%, i) 3%, j) 3%, k) 3%, l) 3%, m) 3%, n) 3%, o) 3%, p) 3%, q) 3%, r) 3%, s) 3%, t) 3%, u) 3%, v) 3%, w) 3%, x) 3%, y) 3%, z) 3%. I soci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, sono tutti soci titolari effettivi.

#### *Società con azioni o quote senza diritto di voto*

In una società con 10 soci le partecipazioni al capitale sociale sono così ripartite tra i 10 soci:

- 50% cinque soci: socio a), b), c), d), e), senza diritto di voto al 10% cadauno
- 15% socio f) con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie
- 10% socio g) con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie
- 10% socio h) con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie
- 10% socio i) con diritto di voto singolo nelle ordinarie
- 5% socio j) con diritto di voto doppio nelle ordinarie

I voti espressi in assemblea ordinaria saranno 90

In questi casi i titolari effettivi saranno i soci g) ed f) che potranno esprimere in assemblea ordinaria il 33,33% dei voti validi

#### **5) Casi di controllo**

Nei casi di controllo si dovrà effettuare qualificando titolare effettivo la persona che controlla la maggioranza in assemblea ordinaria o i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea attraverso un veicolo societario comunque denominato, fiduciaria o per interposta persona


Nei casi di società sottoposte a controllo è necessario individuare la (le) persona (persone) fisica (persone) che controllano la società attraverso una partecipazione rilevante ai fini del controllo.

Nei casi di società che hanno affidato la gestione di partecipazioni a società fiduciarie o a società di gestione di partecipazioni si dovranno individuare i titolari effettivi della società partecipata.

#### *Catena di controlli (caso 1)*

Una srl, Alfa, ha quali soci due fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una spa, Beta, che detiene il 60% delle quote. La spa è partecipata da quattro soci, di cui una srl unipersonale, D, e tre persone fisiche, E, F e G, che detiene il 10% e le altre il 20% delle azioni. Titolari effettivi risultano essere D, E e F perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di Alfa.

### INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO




I titolari effettivi di Alfa risultano essere:

- Persona 7
- Persona 7

### Catena di controlli (caso 2)

Si ipotizzi il caso della Srl Beta controllata da una persona fisica con partecipazione pari al 50% e da una persona giuridica con partecipazione al 25%. In tal caso è il socio a dover essere individuato, ma essendo una persona giuridica di cui la compagine societaria, che nel caso di specie è così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%. Ne consegue che i titolari effettivi saranno la persona fisica Z e la persona fisica Y, nonché il socio (art. 2359, comma 2, lett. b).

### INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO




### Catena di controlli (caso 3)

Gli individui di cui sopra sono controllati da una persona fisica con partecipazione pari al 50% e da una persona giuridica con partecipazione al 25%. In questo caso nessun socio, neppure indirettamente (salvo particolari patti di sinacato), è in grado di controllare la società Alfa.



della stessa Nondimeno, nelle h i U n ] c b ] ' ] b ' u n i p a r t i c o l a r e s o g g e z i o n e d e l l a c o n t r o l l a t a d e l l e d i r e t t i v e d e l l a c o n t r o l l a n t e s o g g e t t o o b b l i g a t o d o v r à v a l u t a r e l a p o s s i b i l i t à d i t r o v a r e f a c t o r i d i p o t e r i d e l c d a d e l l a c o n t r o l l a t a d i p o t e r i d i r a p p r e s e n t a n z a

### INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



#### Srl con diritti particolari ai soci

Si suppone che in una srl la proprietà delle quote sia così ripartita: socio A persona fisica al 30%, socio B persona fisica al 30%, socio C persona fisica al 30% e socio D persona fisica al 10%.

Per far sì che il socio D, considerato strategico, acquisisse il 10% delle quote, i soci A, B e C hanno attribuito allo stesso il 30% degli utili della società partecipata di cui è titolare, art. 2468, comma 3, c.c., mentre il restante 70% degli utili è equamente distribuito fra i 3 soci al 30%.

È importante notare che, in questo caso, il socio D non è titolare effettivo delle quote partecipative (per oltre il 25%).

#### Quote con diritti diversi

Una srl Pmi ha 5 soci persone fisiche che hanno capitale sociale come segue:

- il socio (A) detiene il 30% di quote senza diritto di voto
- il socio (B) detiene il 20% di quote con voto ordinario, ma prive del diritto di opzione in caso di trasformazione
- il socio (C) detiene il 30% delle quote con voto ordinario
- il socio (D) detiene il 15% con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria di trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione
- il socio (E) detiene il 15% delle quote con diritto di voto in assemblee ordinarie

In questo caso saranno titolari effettivi della società il socio (A) e il socio (B) (di oltre il 25% più 1 della proprietà diretta del capitale e il socio E, che può esercitare oltre il 25% degli avvisi di convocazione) (art. 2, co. 1, del Decreto

6) Ipotesi residua art. 20 del D.Lgs. 231/2007

<sup>33</sup> Al momento in cui vengono redatte le presenti Linee Guida in riferimento all'attività 2018/843 del 30 maggio 2018 (in attuazione della direttiva anticiclaggio) di cui è stata emanata la Circolare n. 1/2018 del 20 maggio 2018, art. 20, comma 4, del D.Lgs. 231/2007, la direzione della società del cliente è comunque diversa dalla persona fisica.











È importante precisare che la qualifica di PPE acquisita da un soggetto per effetto di s  
X Đ U Z Z U f ] ` b c b ` g ] ` Y g h Y b X Y ` U i h c a U h ] W U a Y t a l e s o g g e t t o W  
Ad esempio:

- 1.A è socio di affari di B che è PPE.  
A è PPE, ma i suoi familiari non lo sono.
- 2.A è PPE; suo padre B è PPE.  
I soci di B (padre di A) non sono PPE.

### **Titolarità effettiva congiunta**

La Regola Tecnica n. 2.6. precisa che in relazione agli obblighi di adeguata verifica rafforzata, in p  
Y Z Z Y h h ] j c ` e i U ` ] Z ] W U V ] ` Y ` W c a Y ` D Y f g d c U D e D e t t o , i l c o n c  
titolarità effettiva congiunta si riferisce evidentemente non a tutti i casi in cui una PPE sia socio i  
più soggetti non PPE, ma solo ai casi in cui la persona politicamente esposta di questi ultimi r  
appunto, della titolarità congiunta, da dettare le disposizioni fornite dal Decreto, di enti gi  
stretto rapporto di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate  
In senso conforme all'interpretazione dello schema di decreto legislativo attuativo della quinta direttiva anti  
-direttiva (UE) 2015/849, si propone il seguente testo: " % ` ` Y ` d Y f g c b Y ` Z ] g ] W \ Y ` W \ Y ž ` U ] ` g Y b g  
3.1 con il seguente: " % ` ` Y ` d Y f g c b Y ` Z ] g ] W \ Y ` W \ Y ž ` U ] ` g Y b g  
politicamente esposta, la titolarità effettiva include i familiari, i trust e istituti giuridici affini ovvero che  
persona politicamente esposta f Y h h ] i ` f U d d c f h ] ` X Đ U Z Z U f ]

@ Đ ] b b U ` n U a Y b h c ` X Y ` ` ` ] j Y ` ` c ` X ] ` [ i U f X ] U a r t a d i r e t t i v a c z e f c b  
muovendo dal presupposto che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio/FDT  
b Y W Y g g ] h { ` X ] ` g h U V ] ` ] f Y ` ` Đ ] X Y b h ] h { ` Y ` ] ` ` d a z i o n e d i ` c ` Y  
d f c W Y X i f Y ` X Đ ] X Y b h ] Z ] W U n ] c b Y ` Y ` X ] ` j Y f ] Z ] W U ` X Y ` ` U ` W  
Ciò vale a maggior ragione per i rapporti con persone che ricoprono o hanno ricoperto funzioni  
b Y ` ` Đ i b ] c b Y ` c ` U ` t u t t o s e p r o v e n g o n o d a F a e U i m q u i c h a c o r r u z i o n e e c r i m i n o s i  
= ` ` W c " ` \* ` X E Y n p r e s e n z a d i " u n e l e v a t o r i s c h i o d i F D T c l a g g i o X c n ] c b Y ` X ] ` a ] g i f Y  
rafforzata anche nei confronti di clienti caratterizzati come PPE, abbiano cessato di rivestire ca  
d i V V ` ] W \ Y ` X U ` d ] - ` X ] ` i b ` U b b c " ` H U ` Y ` X ] g d c g ] n ] c b Y ` X Y  
Decreto, che individua tra le persone politicamente esposte coloro che abbiano cessato di occupare importa  
W U f ] W \ Y ` d i V V ` ] W \ Y ` X U ` a Y b c ` X ] ` i b ` U b b c " ` G Y ` b Y ` X Y g i a  
soggetti. Si ritiene, in tal caso, che la modalità rafforzata dovrà essere che il soggetto  
scorta delle informazioni ed elementi a sua disposizione, valuterà elevato il rischio di riciclaggio/FDT.

Ai fini della individuazione delle Persone Politicamente Esposte, il cliente dovrà ricercare la  
X Y ` ` c ` g h Y g g c ` W ` ] Y b h Y ` b Y ` ` Z c f b ] f Y ` X U h ] ` i h ] ` a f f a r d Y f ` W  
f l b Y ` ` f ] g d Y h h c ` X Y ` ` U ` X ] g W ] d ` ] b U ` ] b ` a U h Y f u s t i z i o n e p e l l a d f c h  
dichiarazione sottoscritta dal cliente per il tramite del fiduciario (o di un altro soggetto) o il medesimo cliente  
dichiara di rivestire la qualifica di PPE o meno, dopo aver preso atto della precisa definizione contenuta  
modulistica. In relazione ad altre fonti ricognitive da utilizzare, si rimanda a quanto già previsto in evid  
paragrafo dedicato: " Đ U X Y [ i U h U ` j Y f ] Z ] W U ` f U Z Z c f n U h U "

Da ultimi, si precisa che la Z ] b ] ` X Y ` ` Đ Y Z Z i f i c a r a f f o r z a t a l a q u a l i f i c a d i p e r s o n e p o l i t i c a m e  
Y g d c g h U ` f ] ` Y j U ` Y g W ` i g ] j U a Y b h Y ` e i U b X c ` ] ` ` g c [ [ Y h h c `  
d i V V ` ] W c ` c j j Y f c ` U [ ] g W Y ` b Y ` ` Đ Y g h Y h f d W ] W d j b c ` X i Y ] ] ` , d ` c X Y g ] ] [ `  
i b ` i Z Z ] W ] c ` c ` U ` ` c ` g j c ` [ T a l e o r i e n t a m e n t o ] è e s p l i c i t a t o n e l l o s c h e m a d i D e c r  
legislativo di recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio, che ha modificato il Decreto  
, ` d f Y j ] g h c ` ` Đ c V V ` ] [ c ` X ] ` U X Y [ i U h U ` j Y f ] Z ] W U ` f U Z Z c f n U h U  
politicamente esposta precisando che sono fatte salve le ipotesi in cui queste ultime di organi delle

Pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata ver commisurate al rischio in concreto rilevato

**Esempio**

Una società partecipata al 100% dalla Regione conferisce professionalmente per il tramite del proprio il professionista { } il professionista dovrà effettuare di un proprio interesse: in tal caso il professionista dovrà effettuare

3.14 Acquisizione e valutazione di informazioni

Il soggetto obbligato dovrà acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale (art. 8 co. 1 lett. c) Al riguardo, in carenza di precise definizioni, si ritiene che lo scopo della prestazione professionale non sia intendersi. In alcuni casi il cliente richiede la prestazione professionale esclusivamente per adempiere ad un obbligo, avviene, a titolo esemplificativo, per la scrittura delle sentenze obbligatorie, per la redazione del bilancio, nomina quale sindaco o revisore legale (nei casi in cui la nomina sia obbligatoria). In tali ipotesi, è ev della prestazione in sé e per sé considerato come il corrispettivo di valutazione del rischio associato al cliente. ai fini di un successivo aggiornamento del profilo di rischi = chiede soggetto obbligato

In altri casi, invece, la prestazione professionale richiesta potrebbe essere il semplice anello di una serie di operazioni volte, nel loro insieme, al perseguimento di un obiettivo più ampio e articolato. Si pensi, ad esempio, alle molteplici operazioni che si svolgono in occasione di una fusione o di una scissione, conferimenti, ecc. In tali casi, sarà lo scopo perseguito con questo dis a rilevare ai fini della valutazione del rischio, ovviamente nella misura in cui il soggetto obbligato si sia a conoscenza: in definitiva, si tratterebbe quindi del perseguimento di un fine di tipo economico

Ulteriormente potrebbe rivelarsi un fine prevalentemente giuridico, dove si richiede al soggetto obbligato una consulenza di tipo contrattuale

Nella valutazione della prestazione professionale, la straordinarietà della medesima, nonché la ricorrenza con cui il relativo incarico viene conferito. Tali misure vengono applicate allo specifico cliente, alla sua attività presente e futura suo profilo economico, patrimoniale e finanziario. Ad esempio, ha natura ordinaria la richiesta di una prestazione professionale avente ad oggetto la redazione del bilancio; viceversa, deve considerarsi un tantum la prestazione avente ad oggetto la redazione del bilancio di un'azienda

In funzione del rischio, il soggetto obbligato dovrà acquisire ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economica della società, nonché la ricorrenza con cui il relativo incarico viene conferito. Tali misure vengono applicate allo specifico cliente, alla sua attività presente e futura suo profilo economico, patrimoniale e finanziario. Ad esempio, ha natura ordinaria la richiesta di una prestazione professionale avente ad oggetto la redazione del bilancio; viceversa, deve considerarsi un tantum la prestazione avente ad oggetto la redazione del bilancio di un'azienda

<sup>38</sup>Diversamente argomentando, tale obbligo presupporrebbe il possesso, da parte del Professionista, di tecnici o di strumenti di lavoro, che potrebbe essere considerato un vantaggio economico del professionista pubblico.



In presenza di un elevato rischio di FDI il soggetto obbligato applica la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni od operazioni occasionali.

Per una visione di sintesi di quanto appena esposto, si propone il seguente schema.



In merito alle modalità operative quanto stabilito dall'art. 18 del Decreto il soggetto obbligato deve valutare la corrispondenza tra le informazioni su scopo e natura della prestazione fornite dal cliente autonomamente, anche con riferimento al processo delle operazioni compiute in rapporto al cliente, ovvero in occasione di precedenti rapporti

**Esempio**  
 A seguito di una consultazione del cassetto fiscale il soggetto obbligato viene a conoscenza del fatto che il cliente, quale ha dichiarato di essere un imprenditore, in realtà è titolare esclusivamente di redditi di dipendente.

3.15 Controllo costante

La procedura di controllo costante trova applicazione nei soli casi di prestazioni professionali continue e per tutta la sua durata (art. 18 co. 1 lett. d) del Decreto).

La procedura di controllo costante trova applicazione nei soli casi di prestazioni professionali continue e per tutta la sua durata (art. 18 co. 1 lett. d) del Decreto).  
 La verifica della provenienza dei fondi e delle operazioni del cliente, sempre però in funzione del rischio, è effettuata dal soggetto obbligato verificando e confrontando le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica con le informazioni del cliente restino coerenti con le informazioni acquisite;

- < la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni maturate dallo stesso e il profilo di rischio che gli ha assegnato);
- < W\Y\ c\ g Wc d c\ Y\ U\ b U h i f U\ X Y\ Y\ d f Y g h U n] c b] \ d f c siano coerenti con le informazioni g] h Y\ b Y\ Wc f g c\ X Y\ c\ g j c\ [ ] a Y b h c\ X Y\ \ D c M e\ ] [ c U\ Y\ Wc b h f c\ \ c z\ U j Y b h Y\ U X\ c esplicita verificando e confrontando le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica con le informazioni del cliente restino coerenti con le informazioni acquisite;
- < W\Y\ Y\ f Y\ U n] c b] \ b h Y f Wc f f Y b h] \ h f U\ ] \ W\ Y b h Y\ del cliente restino coerenti con le informazioni acquisite;

- ◀ in funzione del rischio, la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- ◀ che non siano intervenute variazioni nei titoli delle PPE, e del caso acquisisce una nuova dichiarazione del cliente;
- ◀ che i dati identificativi

Il dovere di controllo costante durante tutta la durata del rapporto con il cliente può essere letto a

analizzando le operazioni effettuate durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che es

tipologia di adeguata verifica da stabilisce la periodicità del controllo costante da impostare scadenza.

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 <sup>40</sup> mesi
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 12 mesi

Impostata quindi la periodicità del controllo costante, si indicano di seguito alcuni esempi di elementi sottoposti a monitoraggio:

- 1) Dati identificativi
- 2) Attività e prodotti/servizi commercializzati e aree di destinazione
- 3) Area geografica di residenza o sede del cliente con particolare attenzione ai paradisi fiscali
- 4) Titolare effettivo
- 5) Acquisizione/perdita della qualifica di PPE/titolare effettivo
- 6) Area geografica di residenza o sede delle principali controparti
- 7) Tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto
- 8) Modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
- 9) Presenza di uno o più indicatori di anomalia
- 10) Frequenza delle operazioni in contante
- 11) Frazionamento delle operazioni
- 12) Frequenza con cui viene richiesta la prestazione
- 13) Ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
- 14) Comportamento tenuto in occasione delle varie prestazioni nel corso del rapporto
- 15) Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e utilizzate per il riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (analisi dei rischi sovranazionali e nazionali)
- 16) Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e utilizzate per il riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (analisi dei rischi sovranazionali e nazionali)
- 17) Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e utilizzate per il riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (analisi dei rischi sovranazionali e nazionali)

<sup>39</sup>Vedi precedente par. 2.3

<sup>40</sup>Nel caso di prestazioni professionali ricomprese in Tabella 1 (a cui si applica il controllo costante), il controllo va solo riferito alla conferma della tipologia di incarico originario.

Di seguito si ipotizzano alcuni aspetti di svolgimento del controllo costante

- a. effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati
- b. programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con riferimento alla valutazione del rischio presente
- c. ] g h ] h i ] f Y U i h c a U h ] g a ] d Y f U [ [ ] c f b U a Y b h c X Y ] n t u U h ] f l U termini connessi a contratti o atti, altri elementi (professionista)
- d. prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità
- e. j Y f ] Z ] W U f Y U Z Z ] W U W ] U X Y U Z c f a U n ] c b Y X Y la valutazione b U Y del profilo di rischio
- f. annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni

Con riferimento alle attività elencate, si impongono alcune considerazioni:

- < la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti essere proporzionate alle dimensioni dello studio e alle procedure al suo interno
- < è opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare le considerazioni del professionista
- < U h h ] j ] h { X ] W c b h f c c Y Z Z Y h h i U h U X U d f c Z Y g g ] c b ] g h d f c Z Y g g ] c b U Y d f Y g h U h U c U g Y [ i ] h c X Y W c b Z Y f t a d Y b h c accertamento

Sulla base dei risultati del controllo obbligato:

- mantenere il livello di controllo costante del cliente, originariamente impostato;
- aggiornare il fascicolo (cartaceo/informatico) del cliente con le acquisizioni;
- modificare il profilo di rischio effettivo;
- modificare il tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario);
- modificare la periodicità del controllo costante.

In esito alle verifiche effettuate, il soggetto obbligato conclude in merito al livello di rischio complessivo del cliente, aumentando o diminuendo quello precedentemente attribuito e, di conseguenza, determina il tipo di obbligo di adeguata verifica da applicare.

### 3.2. Adeguata verifica semplificata

Il nuovo art. 23 del Decreto, che disciplina le misure semplificate di adeguata verifica, che in presenza di un basso rischio di rischio i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica dell'adempimento prescritti. Questo comporta che, anche in caso di adeguata verifica semplificata, il soggetto obbligato comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti previsti in quanto a semplificazione non si traduce in alcun modo in una esenzione.

Il nuovo art. 23 del Decreto, che disciplina le misure semplificate di adeguata verifica, che in presenza di un basso rischio di rischio i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica dell'adempimento prescritti. Questo comporta che, anche in caso di adeguata verifica semplificata, il soggetto obbligato comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti previsti in quanto a semplificazione non si traduce in alcun modo in una esenzione.



In via analitica, gli indici sono così associati ed elencati.

**a) tipologia di clientela (art. 23 co. 2 lett. a):**

- 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di disclosure;
- 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente all'art. 1 della legge n. 30 del 28 febbraio 1999;
- 3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) (vedi paragrafo 2.1.1);
- 4) i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

**b) tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione<sup>42</sup> (art. 23 co. 2 lett. b).**

Le tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione sono classificate a rischio basso in base alle seguenti categorie:

Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria
Consulenza contrattuale
Custodia e conservazione di beni e aziende
Valutazione di aziende, patrimoni, singoli beni e diritti

**c) aree geografiche (art. 23 co. 2 lett. c):**

- 1) Stati membri;
- 2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio

<sup>41</sup>Trattasi di istituti bancari, assicurativi e di intermediazione finanziaria.

<sup>42</sup>Di natura per lo più assicurativa e previdenziale e, dunque, di scarso interesse per i Professionisti destinati a svolgere attività di intermediazione finanziaria. In particolare si tratta di:

- 1) forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. n. 252 del 2005, a condizione che esse non presentino le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 252 del 2005, e il cui premio annuo non ecceda il 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500,00 euro;
- 2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. n. 252 del 2005, a condizione che esse non presentino le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 252 del 2005, e il cui premio annuo non ecceda il 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500,00 euro;
- 3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni dipendenti in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- 4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e tipizzati di clientela, volti a favorire l'accesso ai mercati finanziari;
- 5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da specifiche procedure di controllo e di monitoraggio della titolarità.

- 3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere a un basso livello di corruzione o permeabilità ad altre attività criminose
- 4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti dettagliati pubblicati e danno effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio le raccomandazioni del GAFI.

La Regola Tecnica n. 2.4. precisa che il dovere per i soggetti obbligati di compiere un'adeguata valutazione non formalizzata del rischio in concreto rilevato, con riferimento a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi professionale/operazione

Nei confronti di tali soggetti, ove dalla valutazione emerga in concreto un alto rischio, è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

Le misure semplificate consistono:

- 9 la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del Decreto
- 9 nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata (ad es. 36 mesi) i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerge informativo a questi riferito non ha subito variazioni che da esse risultare variato, il soggetto obbligato avrà cura di effettuare una valutazione del rischio

Per i soggetti di cui al punto 3) devono comunque essere acquisite le informazioni sullo scopo e sulla prestazione professionale mediante acquisizione della dichiarazione dell'art. 22.

In presenza di un basso rischio di riciclaggio/terrorismo, il soggetto obbligato, anche in un momento successivo, se necessario ai fini della gestione ordinaria del rapporto, e comunque entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto, dovrà raccogliere comunque i dati identificativi dei soggetti coinvolti e quelli relativi alla tipologia dell'operazione, in un procedimento innanzi ad un giudice, a meno che non sia possibile evitare il procedimento.

Gli obblighi significativi di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora abbia un alto rischio di riciclaggio/terrorismo, il soggetto obbligato, anche in un momento successivo, se necessario ai fini della gestione ordinaria del rapporto, e comunque entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto, dovrà raccogliere comunque i dati identificativi dei soggetti coinvolti e quelli relativi alla tipologia dell'operazione, in un procedimento innanzi ad un giudice, a meno che non sia possibile evitare il procedimento.

Gli obblighi significativi di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora abbia un alto rischio di riciclaggio/terrorismo, il soggetto obbligato, anche in un momento successivo, se necessario ai fini della gestione ordinaria del rapporto, e comunque entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto, dovrà raccogliere comunque i dati identificativi dei soggetti coinvolti e quelli relativi alla tipologia dell'operazione, in un procedimento innanzi ad un giudice, a meno che non sia possibile evitare il procedimento.

### 3.3. Adeguata verifica rafforzata

Il professionista deve verificare che i soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio/terrorismo, applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, secondo la regola tecnica n. 2.5. di rischio di riciclaggio/terrorismo, il soggetto obbligato, anche in un momento successivo, se necessario ai fini della gestione ordinaria del rapporto, e comunque entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto, dovrà raccogliere comunque i dati identificativi dei soggetti coinvolti e quelli relativi alla tipologia dell'operazione, in un procedimento innanzi ad un giudice, a meno che non sia possibile evitare il procedimento.

<sup>43</sup>Peraltro, la formalizzazione del rischio effettivo, anche nei casi di adeguata verifica semplificata, consente al Professionista di dimostrare aver adempiuto al dovere di valutazione del rischio

<sup>44</sup>Clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio.

<sup>45</sup>Il professionista, a quel punto, dovrà altresì valutare se ricorrono i presupposti per la segnalazione sospetta. Su tale punto, dovrà altresì valutare se ricorrono i presupposti per la segnalazione sospetta.

La norma individua una serie di fattori che possono determinare un rischio più elevato, con riferimento a determinate tipologie di prodotti/servizi e di aree geografiche. In particolare, con riferimento al cliente sono individuati i seguenti fattori di rischio (art. 24

- 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati in circostanze e modi (ad es. i casi in cui si richiedono prestazioni inattese rispetto alla consueta attività delle prestazioni tecniche della prestazione professionale da parte) del cliente, ecc.
- 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio
- 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione (ad esempio in cui si ritiene che intendano interporre formalmente soggetti prestanomi nella titolarità di attività economiche o beni)
- 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contanti (ad es. attività di ristorazione, supermercati, e attività commerciali che abbiano ad oggetto attività di ristorazione, supermercati, e
- 6) assetto proprietario della società cliente anomalo (ad es. attività di commercio di beni al minimo capitale di soggetti in forme societarie)

Con riferimento ai prodotti, servizi, operazioni occasionali sono individuati i seguenti fattori di rischio (art. 24 lett. b):

- 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di ammontare;
- 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire il riciclaggio;
- 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da meccanismi e procedure di riconoscimento;
- 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con l'attività o con la clientela;
- 5) prodotti, servizi, operazioni occasionali che utilizzino tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

Infine, la norma (art. 24 lett. c) individua i fattori di rischio geografici in relazione a:

- 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci procedure preventive con le raccomandazioni del FATF;
- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di permeabilità ad altre attività criminose;
- 3) Paesi soggetti a sanzioni o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali o internazionali;
- 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

Il presente articolo (art. 24) impone ai soggetti obbligati (i) obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, di cui gli obbligati debbano esaminare contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati e alle quali sussistono dubbi circa la finalità, nei sensi di cui all'articolo 23, preordinate e, in ogni caso, debbano rafforzare il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio, il soggetto obbligato applica la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni od operazioni occasionali.

<sup>46</sup> J. X. Z. ] b. d. U. f. h. ] Wc. U. f. Y. Y. W. U. g. ] g. h. ] W. Y. ] b. X. ] j. ] X. i. U. h. Y. da i fattori di rischio di anomalia per professionisti e revisori legali.

<sup>47</sup> Vd. note 4 e 5.

<sup>48</sup> Vd. nota 5.

### Casi in cui è obbligatoria l'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata

Le misure rafforzate è obbligatoria a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea; b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente; c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivamente politicamente esposti (ossia le ex PPE, ossia coloro che, originariamente individuati come PPE, abbiano cessato di rivestire le relative cariche da più di sei mesi e in cui si evidenzia un elevato rischio di riciclaggio/FDT

### Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata

Le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata sono definite in base al rischio di riciclaggio/FDT. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT, il professionista è tenuto a carico del soggetto obbligato

- 9 acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- 9 approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- 9 acquisire le informazioni relative alla situazione patrimoniale del cliente;
- 9 verificare la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- 9 intensificare la frequenza di controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Il professionista è tenuto a definire le procedure basate sul rischio per determinare se un soggetto è politicamente esposto. In caso affermativo, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica, i soggetti obbligati dovranno adottare le seguenti ulteriori misure:

- a) per i rapporti continuativi, prima di avviare il rapporto, il professionista deve verificare la situazione patrimoniale del cliente e la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- b) per i rapporti continuativi, il professionista deve intensificare la frequenza di controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Ulteriori criticità sono poi connesse alla obiettiva difficoltà di individuazione delle persone politicamente esposte. salvo pochi casi di chiara notorietà, non esistono elenchi pubblici di classificazione un cliente quale PPE. Per i Professionisti appare quindi opportuno che i clienti forniscano per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (allegato AV.4 alle presenti Linee Guida).

La Regola Tecnica fornisce importanti suggerimenti operativi in tema di adeguata verifica rafforzata.

Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il professionista è tenuto ad attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:

- 3/4 per i clienti occasionali, ai clienti occasionali;
- 3/4 adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei clienti occasionali, o la certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva.

<sup>49</sup>Vedasi al riguardo il successivo paragrafo 4.4 delle presenti Linee Guida

- credito che non abbia sede in Paesi terzi addattoristo a Y` X Y Z ] b ] h ] Debito` Đ U f
- 3/4 j Y f ] Z ] W U f Y` ` Đ Y j Y b h i U` Y` d f Y g Y b n U` X soggetto obbligato` c`  
coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti  
attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;
- 3/4 verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegato obbligato  
coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali  
attinenti al riciclaggio ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
- 3/4 consultare fonti aperte e social media.

A] ` Z ] b ] ` X Y ` ` U` U W e i ] g ] n ] c b Y` X del Debito` soggetto obbligato` a v a [ e r ] s i ] i b h  
della consultazione di una o più delle seguenti fonti:

- < siti Internet ufficiali Paesi di Provenienza;
- < database di natura commerciale;
- < fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione  
Commercio/Registro delle Imprese, di Telemaco per le visure al registro in presenza  
di informazioni su aziende italiane/esterne che forniscono report specifici e informazioni su prop  
legami societari).

Al riguardo e con specifico riferimento agli strumenti di prevenzione del finanziamento del terrori  
[ ` ] g h Y Í ` X ] ` h i h h ] ` ] ` g c [ [ Y h h ] ` Y X ` Y b h ] h { ` X<sup>50</sup> Y g ] t r e U h ] ` U  
quanto riguarda i soggetti e le entità designate, il sito web della UIF fornisce il database sito rigua  
europeo, oltre che a quello delle Nazioni Unite ` e i U b h c ` f ] [ i U f X U ` ` - b i s d e Y g ] [ b  
8 " @ [ g " ` b " % \$ - # \$ + ž ` ] ` X Y W f Y h c ` X ] ` W c b [ Y ` U a Y b h, c e z ` Y j Y  
d i V V ` ] W U h c ` g i ` U d d c g ] h U ` g Y n ] c b Y ` X Y ` ` g ] h c ` k Y V ` X Y ` ` A  
G c h h c ` ] ` ` d f c Z ] ` c ` c d Y f U h ] j c ` ` Đ U X Y [ i U h U ` j Y f ] Z ] W U ` ] b  
soggetto obbligato` una o più delle seguenti ulteriori misure, anche in tempi diversi:

- acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
- verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;
- richiesta` X ] ` i b ` X c W i a Y b h c ` W \ Y ` U h h Y g h ] ` ` Đ Y g ] g h Y b n U ` ] b ` `  
intermediario destinatario degli obblighi di cui è sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti  
- consultazione di banche liberamente accessibili;
- j Y f ] Z ] W U ` X Y ` ` U ` d f c j Y b ] Y b n U ` X Y ] ` Z c b X ] ` i h ] ` ] n n U h ] ` `
- maggiore frequenza del controllo (almeno ogni 6/12 mesi)

<sup>50</sup>Vd. al seguente link del sito della Commissione Europea consultabile di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto  
congelamento nel territorio (a europea consultazione, gratuita, è possibile registrazione). L'elenco comprende i soggetti  
X Y g ] [ b U h ] ` X U ` ` Y ` B U n ] c b ] ` l b ] a n n e l ' a m b i t o d e l l e m i s u r e g l i c o n t r o l l i d e l l a f i n a n z i a m e n t e  
terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

<sup>51</sup>Al seguente link del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, infine, consultabile delle persone ed entità  
organizzazioni terroristiche - Salda Per i quali il Consiglio di Sicurezza ha disposto sanzioni finanziarie.  
Al seguente link del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, infine, consultabile delle persone ed entità  
oggetto di sanzioni finanziarie da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC Office of Foreign Assets Control)



#### 4. OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il cliente è tenuto a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di verifica. Si tratta di un obbligo inosservabile penalmente. Ne discende, a carico del cliente, un obbligo di dichiarare il vero al quale è correlata una presunzione di veridicità delle informazioni fornite.

Operativamente, il soggetto obbligato compila e sottoscrive dal cliente la dichiarazione di cui al formato allegato AV.4.

##### **Persone giuridiche soggette ad iscrizione nel Registro delle imprese**

Le imprese sono tenute a conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, conservandole per un periodo di almeno 10 anni. Il cliente è tenuto a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di verifica della clientela (art. 2 del Decreto).

Si consideri al riguardo che gli amministratori delle imprese sono tenuti a:

- possono acquisire le informazioni sulla base delle scritture contabili e dei bilanci, del libro dei soci e delle comunicazioni ricevute dagli altri soci a loro disposizione;
- laddove sussistano dubbi in merito alla titolarità effettiva, possono effettuare espressa richiesta ai soci rispetto a: i) i diritti di voto non esercitabile e le deliberazioni assunte con il voto determinato dal socio in questione, o peggio fraudolenti, del socio in relazione alla individuazione del titolare effettivo e la sospensione del diritto di voto del socio che verta in questa situazione.

##### **Persone giuridiche soggette ad iscrizione nel Registro di cui al DPR 361/2000**

Le informazioni sul titolare effettivo delle azioni riconosciute sono obbligatoriamente conservate per un periodo di almeno 10 anni. Il cliente è tenuto a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di verifica della clientela (art. 2 del Decreto).

##### **Trust ex L. 364/89**

Nei trust espressi, disciplinasi dalla L. 364/89, spetta ai fiduciari ottenere e detenere informazioni accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni contenuti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. Tali informazioni devono essere conservate per un periodo inferiore a 5 anni dalla cessazione dello stato di fiduciario ed essere prontamente accessibili alle Autorità. Infine, i fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale sono tenuti a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di verifica della clientela (art. 2 del Decreto).

<sup>52</sup>Analogamente, il cliente è tenuto a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di verifica della clientela (art. 2 del Decreto).


<sup>53</sup>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

<sup>54</sup>Nonché i comitati che abbiano richiesto il riconoscimento della personalità giuridica.

## 5 ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO DEL REVISORE

In primo luogo, il revisore, non investito in una qualifica di soggetto obbligato ai fini del Decreto, è tenuto a svolgere la propria attività di revisione nella definizione ex del Decreto.

In secondo luogo, ai fini del contenzioso degli obblighi anticiclaggio da parte dei componenti del sindacale (e degli ulteriori organi di controllo) sono obbligati in quanto ab origine nel perimetro occorre preliminarmente distinguere fra tre situazioni diverse:



### 1) Sindaci privi di funzione di revisione

Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale di una società senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, il revisore deve limitare la propria attività di revisione alle sole funzioni di revisione inerenti.

Il professionista che presta i servizi di revisione, senza funzione di revisione legale, è limitato ad acquisire e conservare copia di documenti.

Considerazioni analoghe valgono per il professionista membro del consiglio di sorveglianza nel modo di cui è previsto dal D.Lgs. n. 2409/2009.

A prescindere dallo svolgimento o meno della funzione di revisione, il capo di ciascuna società deve essere in grado di fornire al portatore di interessi la documentazione necessaria per la revisione.

### 2) Collegio sindacale con funzione di revisione, sindacato unico

Alle sue decisioni di semplificazione/ordinaria/rafforzata o straordinaria dei membri componenti il collegio sindacale, il collegio sindacale deve assolvere anche funzioni di revisione sia nel caso di sindacato unico con funzione di revisione interna, sia nel caso di sindacato unico con funzione di revisione esterna, sia nel caso di sindacato unico con funzione di revisione interna e esterna.

<sup>55</sup> Ai componenti del collegio sindacale deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti del consiglio di sorveglianza nel modo di cui è previsto dal D.Lgs. n. 2409/2009.

<sup>56</sup> Vedasi anche il precedente paragrafo 2.1.1.

<sup>57</sup> Per i sindaci senza revisione legale risulterà peraltro difficile individuare situazioni rilevanti ai fini delle S.p.A. e delle S.p.A. a partecipazione paritetica.

5] ' Z ] b ] ' X Y ` ` Ð U b U ` ] g ] ' X Y ` ' f ] g W \ ] c ' Y Z Z Y h h ] j dszhiod Y f U ` ] b Y fUWbVhUYg hÍ U b n 58, mentre per il rischio specifico potranno limitarsi a redigere U ' Í 5 Í ' 22, sommando relativi punteggi e dividendo il risultato (o per quattro dei parametri in base ai quali viene valutato il rischio specifico relativo al cliente)

Va infine evidenziato che il revisore/vga nella prestazione professionale della collaborazione di (collaboratori o dipendenti di studio) è responsabile degli adempimenti antiriciclaggio previsti dal (anche a fronte di specifici adempimenti assegnati ai collaboratori/d

In virtù di soggetto obbligato tenuto:

- a fornire ai collaboratori/dipendenti strumenti operativi e procedure per assolvere adempimenti antiriciclaggio
- ad accertarsi che i dipendenti/collaboratori posseggano una adeguata formazione in materia di prevenzione riciclaggio
- ad esercitare una attività di direzione, supervisione e controllo sul corretto adempimento della dei dipendenti/collaboratori

La differenza fra le due situazioni componente di organo di controllo (distinte a seconda che sussista o meno di revisione legale) può così essere schematizzata:

ADEMPIMENTI	Adeguate verifica	Conservazione dati	SOS	Comunicazione violazione uso contabile
Componenti collegi sindacali e organi di controllo REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinati agli obblighi antiriciclaggio)	Acquisizione del verbale nomina	Conservazione del verbale	SI	SI
Componenti collegi sindacali e organi di controllo NON REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinati agli obblighi antiriciclaggio)	SI	SI	SI	SI

3) Collegio sindacale organi di controllo o revisore nelle società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio

In relazione agli obblighi dei componenti di organi di controllo dati gli obblighi antiriciclaggio g ] h i U n ] c b Y ` , ' d ] - ' U f h ] W c ` De re te po gò A sua volta, essere X c s g r a s s u g n ] a n ] c

Vigilanza su osservanza D.Lgs. 231/2007	COMUNICAZIONE	
	DI COSA	A CHI

<sup>58</sup>Vd. Tabella 2, n. 15 delle Regole Tipologiche riportate nel par. 2.1 della presente Parte.

<sup>59</sup>G ] ' j Y X U ` g i ` ` h Y a U z ` g Y d d i i n t e r e s s e p u b b l i c a o s u b e n t i s o t t o p o s t i a r e g i m e i n t e r m e d i o , l a g C o n s o b 4 s e t t e m b r e 2 0 0 7 0 .

SI	Mi f. sospette cui vengono a Wc b c g WY b n U b Y` ` Ð Y g funzioni i j ] c` Un ] c b ] ` U ] <sup>60</sup> ] i j ] c` Un ] c b ] ` [ f U ] plurime degli obblighi di adeguata ve conservazione, SOS e comuni oggettive	rappresentante legale delegato Ragioneria territoriale dello Stato Autorità di vigilanza e amministrazio organismi interessati
----	---	---

Fermi gli obblighi di comunicazione sopra riassunti, i componenti degli organi di controllo sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette (art. 4). Sono invece soggetti agli obblighi i revisori con incarico presso soggetti obbligati.

4) Non profit, terzo settore

La riforma del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 ha previsto specifiche regole per i controlli in legale. In merito agli obblighi anticiclaggio è da ritenere che gli organi di controllo interno delegati anche ai sindaci delle imprese sociali siano tenuti ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica individualmente. Tali obblighi, coerentemente alla disciplina generale, sono invece in capo al revisore esterno negli enti che nelle situazioni di cui al D.Lgs. n.112/2017, gli obblighi di adeguata verifica debbano essere assolti esclusivamente dal revisore, mentre gli organi di controllo interno possono considerarsi esonerati. Considerazioni analoghe varranno per gli enti che (per obbligo od opzione) sceglieranno di non conformarsi al Unico del Terzo Settore, rimanendo disciplinati dalle norme di cui al D.Lgs. n.112/2017, e in tal caso, alla revisione legale.

5) Enti locali

I revisori nominati quali organi di controllo interno degli enti locali, sono tenuti ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica individualmente. Tali obblighi, coerentemente alla disciplina generale, sono invece in capo al revisore esterno negli enti che nelle situazioni di cui al D.Lgs. n.112/2017, gli obblighi di adeguata verifica debbano essere assolti esclusivamente dal revisore, mentre gli organi di controllo interno possono considerarsi esonerati. Considerazioni analoghe varranno per gli enti che (per obbligo od opzione) sceglieranno di non conformarsi al Unico del Terzo Settore, rimanendo disciplinati dalle norme di cui al D.Lgs. n.112/2017, e in tal caso, alla revisione legale.

<sup>60</sup> B Y` ` h Y g h c` X Y` ` % & \$ \$ \$ ` + z ( j b X Y Z Z 8 h e ] g ` a & b W U ` ] ` ` f ] Z Y f ] a Y b h c` tema di contanti e titoli al portatore. Occorre, peraltro, considerare come a tale silenzio corrisponda una prassi contestuale del nuovo art) %` X Y` ` W] h U h c` X Y W f Y h c` ` B Y` ` Ð i` ` h ] a c n e d e ] c X c` violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 49 co. 1, 5, 6, 7 e 12, e 50, entro 30 giorni, ed è costituito dai componenti del Consiglio di sorveglianza, del Comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati (ma esclusi i nominati per i soggetti destinatari della normativa), quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni proprie funzioni di controllo e vigilanza.

<sup>61</sup> LU` X Y` ` ] a ] h U n ] c b Y` ` i o n e delle violazioni delle disposizioni in tema di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta e di comunicazione alle autorità competenti in cui le stesse siano gravi o ripetute sistematiche o plurime

69 G 9 7 I N = C B 9 ' 8 9 @ @ Ñ C 6 6 @ = ; C ' 8 = ' 5 8 9 ; I 5 H 5 ' J 9 F = :

Hi h h ] ' [ ' ] ' U X Y adeguata verifica possono essere delegati da parte di terzi, ad esclusione di quelli relativi al controllo costante.

@ Y ' a c X U ' ] h { ' X ] ' Y g Y W i n ] c b Y ' X Y [ ' ] ' c V V ' ] [ \ ] Decreti U X Y [ i particolare, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, pur in assenza di attestazione, quando è fornita idonea attestazione da parte di terzi, ad esclusione di quelli occasionali.

ESECUZIONE ADEGUATA VERIFICA DA PARTE DI TERZI	G ] ' ] b h Y t e r z i c b c ' d Y f ' [ U Ł ' [ ' ] ' ] b h Y f a Y X ] U f ] ' V U b W U f ] ' Y ' Z ] b U b) gli agenti in attività finanziaria, i cui clienti sono titolari di conti di importo inferiore a 15.000,00 euro, relative alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 118 del 2017; c) gli intermediari finanziari aventi sede in altri Stati membri; d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, e i cui clienti sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela dei documenti di livello analogo a quello previsto dalla direttiva 2013/36/UE; e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.
RESPONSABILITÀ	Rimane ferma la responsabilità del soggetto che ha fornito l'attestazione.
A C 8 5 @ = H 5 D ' ESECUZIONE	Viene fornita direttamente dal terzo che abbia provveduto ad eseguire l'adeguata verifica del cliente. L'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa al professionista che se ne avvale.

= ' d f c Z Y g g ] c b ] g h ] ' d c g g c b c ' f ] W \ ] Y X Y f Y ' ] ' ' f ] ' U g W ] c elenca i U ' ' D U f h Decreti e non possono lasciare tale attestazione solo ad altri professionisti.

627 c a Y ' ] b X ] j ] X i U h ] ' X U ' ' D U f h " ' ' ' ž ' W c " ' ( ž ' X Y ' ' 8 Y W f Y h c .

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:
- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
  - b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
  - c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
    - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
    - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
    - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
    - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
    - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
  - d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

Il soggetto obbligato è il professionista che presta servizio al cliente. Il ricorso a terzi è possibile e può essere esaustivo.

- a) operazioni caratterizzate dalla presenza di un solo cliente assistito da più professionisti;
- b) operazioni caratterizzate dalla presenza di più clienti assistiti da più professionisti;
- c) operazioni affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio dove ha sede il soggetto obbligato, e che è noto (anche per la dichiarazione del cliente) il professionista che presta servizio.

Il professionista deve provvedere direttamente rispetto ad un medesimo cliente.

Al fine di garantire l'adempimento del soggetto obbligato, il professionista deve utilizzare, ad esempio, la posta elettronica.

Il professionista deve acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.

- a) identificazione del cliente e verifica della sua identità;
- b) identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
- c) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.

Con riferimento alle informazioni di cui il soggetto obbligato deve custodire le stesse nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il professionista deve utilizzare il formato elettronico per la custodia delle informazioni.

## 7. OBBLIGO DI ASTENSIONE

In caso di acquisizione e valutazione di informazioni su scopo/natura del rapporto continuativo/prestazione, il soggetto obbligato deve:

- segnalare al cliente la segnalazione di operazione sospetta (SOS) (Decreto 8/2017);
- valutare se effettuare la segnalazione di operazione sospetta (SOS) (Decreto 8/2017).

La norma deve essere interpretata in modo da garantire una segnalazione di operazione sospetta (SOS), essendo come la valutazione relativa alla sussistenza di elementi di sospetto di frode.

In ogni caso, il soggetto obbligato deve conservare informazioni e documentazione a supporto di tali decisioni. Il professionista deve giustificare il proprio comportamento in caso di verifiche o eventuali richieste da parte delle Autorità. A livello operativo, il soggetto obbligato deve conservare le informazioni e la documentazione in formato elettronico e in formato cartaceo. Il professionista deve conservare le informazioni e la documentazione in formato elettronico e in formato cartaceo. Il professionista deve conservare le informazioni e la documentazione in formato elettronico e in formato cartaceo.

Il professionista deve conservare le informazioni e la documentazione in formato elettronico e in formato cartaceo. Il professionista deve conservare le informazioni e la documentazione in formato elettronico e in formato cartaceo.

e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.”.

<sup>63</sup>Vedasi Regola Tecnica n.2.8.

<sup>64</sup>Lo chiarisce la Relazione illustrativa al D.Lgs. 90/2017.

<sup>65</sup>Vd. nota 7. Le liste dei Paesi terzi ad alto rischio sono ricavabili dai rapporti dedicati alla valutazione del rischio sovranazionale e sono di pubblico dominio.

---

9 G C B 9 F C . ' g i g g ] g h Y ' ` Đ Y g c b Y f c ' X U ` ` Đ c V V ` ] [ c ' X ] ' U g h Y b  
d c g ] n ] c b Y ' [ ] i f ] X ] W U ' X c o m p i t i v i d i f e s a d a r a p p r e s e n t a n z a d e l c l i e n t e i g d i n i p r o c e d i  
[ ] i X ] n ] U f ] c ' c ' ] b ' f Y ` U n ] c b Y ' U ' h U ` Y ' d f c W Y X ] a Y b h c ž ' W

OBBLIGO DI LEGGE: Si a a Y h h Y ' i b Đ i ` h Y f ] c f Y ' S i s t a m o b b l i g o d i l e g g e d i c o n v e n e b  
` Đ U h h c " ' = s o g g e t t o o b b l i g a t o l a p e r c e s e g u i t o l a p r e s t a z i o n e p r o f e s s i o n a l e , d o v r à i m m e d i a t  
s e g n a l a r e a l U I F .

# PARTE TERZA CONSERVAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI

Riferimenti: art. 31, 32 e 34 Decreto; Regola tecnica n. 3

## 1. PREMESSA

Il D.Lgs. n. 218 del 2007 (Decreto) ha introdotto il principio di favore dell'amministrato disponendo che:

- nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni costituisce più illecito;
- Per le violazioni commesse anteriormente al 21/7/2017 sanzionate in via amministrativa applicando le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 218 del 2007, il pagamento in misura ridotta.

Esempi:

- illeciti per violazione degli artt. 37, 38 e 39 del previgente d.lgs. n. 218 del 2007 (obblighi di riservatezza);
- illeciti per violazione degli obblighi di riservatezza.

Nondimeno il D.Lgs. 90/2017 ha impattato sensibilmente sugli obblighi di conservazione e, in particolare, sulle modalità di adempimento.

Le modalità di conservazione di seguito descritte sono improntate al rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali; la conservazione, infatti, rientra in modo esplicito nella definizione di "trattamento" di dati personali raccolti per la finalità antiriciclaggio devono intendersi assunti in esecuzione di un contratto di prestazione di servizi di cui il cliente è parte e il cui oggetto è obbligato a fornire al cliente i servizi richiesti.

## 2. CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

In linea di principio il soggetto obbligato è gravato da obblighi di conservazione diversi da quelli che normalmente vengono richiesti per il normale svolgimento della prestazione professionale e ciò esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio. Tali obblighi di conservazione sono previsti dal Decreto di gestione/conservazione dei dati e devono rispettare il principio di "privacy by default", garantendo che i dati personali vengano raccolti nella misura necessaria per la finalità prevista per il periodo strettamente necessario a tali fini.

<sup>66</sup>Ci si riferisce al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, emanato il 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (GDPR), che ha abrogato la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e ha modificato le disposizioni del GDPR, mediante modifica delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

<sup>67</sup>Art. 17 del GDPR, che prevede il diritto alla cancellazione dei dati personali.

<sup>68</sup>Art. 25 del GDPR.



Operativamente soggetto obbligato tenuto a conservare

- a) Wc d ] U` X Y ]` X c Wi a Y b h ]` U We i ] g ] h ]` ] b` c WWU g ] c b Y` X Y`
  - b) ` Ð c f ] [ ] b U` Y ž` c j j Y f c` Wc d ] U` Ua Vigente, delle Zcrittore W i registrazio
- inerenti le operazioni.

In relazione alle operazioni Wi ]` U` di b h c` V Ł ž` ` Ð c V V` ] [ c` X ]` Wc b g Y f  
Wi ]` g ]` j Y f ] Z ] W\ ]` i b soggetto obbligato ed i f] c b d X f ] ] Ue i l Y g b h d Y i f` d h c ] g a ] c n ] U c l  
X Y` ` W` ] Y b h Y ž` Wc b` c` g Y b n U` f U d d f Y g Y b h U b n U" ` @ Ð ] b W U f ]  
trasferimento di mezzi di pagamento, oppure la stipulazione di atti di natura patrimoniale in nome o per conto  
del cliente. In tali casi il soggetto obbligato dovrebbe agire in qualità di mero intermediario del cliente, utilizzando  
seconda del mandato ricevuto, fondi messi a disposizione dal cliente d Y f` Y g Y [ Tali ] f Y` `

operazioni devono essere oggetto di adeguata verifica solo se i mezzi di pagamento trasmessi o m  
importo pari o superiore a 15.000 euro.

In via esemplificativa possono ipotizzarsi le seguenti circostanze in cui il professionista operante la disposizione di dati con riferimento alla data, importo, causale e mezzi di pagamento

- f* fondi messi a disposizione del cliente allo scopo di effettuare operazioni mobiliari o immobiliari;
- f* fondi ricevuti dal cliente allo scopo di dare esecuzione contrattuale ad impegni di natura patrimoniale;
- f* fondi ricevuti dal cliente allo scopo di intervenire in favore di opzioni di acquisto o di vendita di attività mobiliari o immobiliari;
- f* Z c b X ]` f ] W Y j i h ]` X U` ` W` ] Y b h Y` U` ` Z ] b Y` X ]` X c X Y ]` a Y n n ]` b Y W Y g g U f ] ;` U` ` Ð Y g Y W i n ] c b Y` X Y` ` Ð
- f* fondi ricevuti dal cliente al fine di effettuare pagamenti a soggetti privati o pubblici;
- f* fondi ricevuti dal cliente al fine di pagare imposte, tasse e contributi previdenziali;
- f* fondi ricevuti dal cliente al fine di dare corso a disposizioni contenute nei patti di famiglia;

Qualunque sia il sistema di conservazione, il professionista deve essere in grado di individuare in maniera esplicita i soggetti legittimati a accedere ai dati conservati e quelli che possono accedere ai dati conservati.

La conservazione deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:

- ◀ nel caso di prestazioni professionali:
  - a) ` U` X U h U` X Y` ` Wc b Z Y f ] a Y b h c` X Y` ` Ð ] b W U f ] Wc /
  - b) ]` X U h ]` ] X Y b h ] Z ] W U h ] j ]` X Y` ` informazioni sullo scopo è la natura del rapporto o della prestazione;

<sup>69</sup>Vd. art. 31, co. 2, D.lgs. n. 231/2007.

<sup>70</sup>Vd. definizione di operazione in art. 1 del D.lgs. n. 231/2007. *Operazione*: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;

<sup>71</sup>J X " ` d U f " ` ` [ A c X U` ] h {` X ]` Wc b g Y f j U n ] c b Y Ā "

« b Y ` ` W U g c ` ] soggetto obbligato al pagamento (la novità) o il trasferimento di m pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali a contenuto patrimoniale per conto del cliente di importo pari o superiore a 15.000 euro, in aggiunta a quanto sopra indicato:

- c) ` U ` X U h U ž ` ` Đ ] a d c f h c ` Y ` ` U ` W U i g U ` Y ` X Y ` ` Đ c d Y f U n
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni Wc b g Y f j U n ] c b Y " U ` ` Đ c V V ` ] [ c ` X ] ` Wc b g Y f j U n ] c b Y "

Una prima distinzione deve essere fatta per le prestazioni che sono ricomprese in quelle a rischio significativo

Per tali categorie di prestazioni, iY [ c ` Y ` h Y W b ] W \ Y ` d f Y j Y X c b c ` a c U ` ] h { Wc b g Y [ i Y b h Y a Y b h Y ž ` X Y ` ` Wc b h Y b i h c ` X Y ` ` Đ c V V ` ] [ c ` X ] ` W

Prestazioni professionali	Operatività
Collegio sindacale senza funzionari di legge e conti	Acquisire e conservare copia del verbale di no
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni	Acquisire copia del documento di identità da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti contestualizzati a casi concreti con inoltri alle Agenzie fiscali	Acquisire copia del documento di identità da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario, si chiede quale sia la corretta soluzione in base alla legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (di valore). <i>Principio di verità</i>	
Incarico di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 246 c.p.c.)	Acquisire e conservare una copia della nomina del giudice (art. 246 c.p.c.) e penale (art. 227 c.p.c.)
Liquidatore di società nominato dal tribunale (art. 248-bis c.c.)	
Attività degli amministratori giudiziari (art. 4.2.2010. 14)	
Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie	
Incarico di ausiliario del giudice incaricato di prestazioni in ambito civile (art. 646 c.p.c.) e penale (art. 227 c.p.c.)	
Amministratore giudiziario (art. 2409 c.c.)	
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e non, nonché formazione del progetto di distribuzione (art. 3 lett. e) della L. 14.05.2005	
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art. 676 c.p.c.)	
F Y X U n ] c b Y ` X ] ` g h ] a Y ž ` [ ] giudiziale (art. 193 c.p.c.)	
Componente Organismo di Composizione (art. 3/2012)	

<sup>72</sup>Vd. Tabella n. 1 della Regola Tecnica n. 2.1, riportata anche nel par. 2.1 della seconda Guida delle presenti Linee

Docenze a corsi, convegni, master e similari, anche mediante formazione a distanza	
Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica e/o editoriale di riviste, giornali e banche dati	
Partecipazione a comitati di redazione e di lavoro di riviste, periodici, libri e giornali scientifici e letterari, anche sul web	
Redazione e aggiornamento di articoli e saggi, riviste, libri e banche dati	Acquisire e conservare i documenti professionali
Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, libri, giornali cartacei e on line, banche dati	
Gestione di rubriche tematiche e/o di risposte a quesiti, riviste, periodici, libri, giornali, banche dati ecc.	
Pareri giuridici redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terzi	
Componente dell'organismo di vigilanza	Acquisire una copia della delibera del CdA e conservare nel fascicolo di nomina
Invio telematico di Bilanci (elenco soci, approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici (tribunali, prefetture, etc.)	Si ritiene applicabile per la trasmissione di dichiarazioni derivanti da attività fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento
Predisposizione presso gli uffici pubblici (SIAE, Ministero delle Attività Produttive, CCIAA ecc) delle pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela dei marchi, diritti di privativa, brevetti, software	Acquisire copia del documento di identità del cliente e conservare nel fascicolo intestato al cliente

Per le prestazioni con rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo, la conservazione, come da tabella seguente:

Presupposto:	Operatività:
<b>Adeguate verifiche</b>	<p>La verifica deve essere svolta dai soggetti obbligati, al compimento della prestazione professionale, indipendentemente dal versamento del corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di consegna del documento.</p> <p>La verifica deve essere svolta dal cliente o in altro documento sottoscritto dal medesimo, ovvero indirettamente, riguardando in tal caso la documentazione da cui si possa individuare la prestazione.</p>

	<p>formata a mezzo posta elettronica, non necessariamente in questo ambito si evidenzia come la dichiarazione del cliente del Decreto, con evidenza dell'U h U X Y Wc b i b X c W i a Y b h c ] X c b Y c U ] Z ] b come pure la scheda di adeguata verifica</p> <p>Nei casi di prestazioni professionali multiple, diverse o assistenza continuativa, ai fini della conservazione v U h U X Y ` ` D ] b W U f ] W c ` d ] - ` f ] g</p> <p>Operativamente, potranno essere conservate in base alla natura della prestazione al fine di individuare Wc b Z Y f ] a Y b h c X Y ` ` D ] b W U f ] Wc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mandato professionale;</li> <li>- dichiarazione del cliente ex art. 22 del Decreto</li> <li>- comunicazione al cliente di avvio della prestazione professionale;</li> <li>- comunicazione del cliente in cui si individuino i incarichi a d ] W ] h c ] ` ` Wc b Z Y f ] a</li> <li>- comunicazione del professionista della rete/organizzazione g h i X ] c U g g c W ] U h c ] b ` W i ]</li> <li>- comunicazione di conferimento di incarico X Y ` ` D c f [ U b ] n n U n ] c b Y X Y `</li> <li>- comunicazione di conferimento di incarico rilevato b Y ] ` a c X i ` ] ` d Y f ` ` c ` g j c ` cliente;</li> <li>- autocertificazione del professionista sottoscritta avente ad oggetto il conferimento di incarico al cliente</li> <li>- scheda di adeguata verifica</li> </ul>
<p><b>Adeguata verifica</b></p> <p><u>Dati identificativi del cliente, con Y Z Z Y h h ] j c ` Y ` X Y `</u></p>	<p>@ D Y ` Y a Y b h c ` Wc g h ] h i h ] j c ` X Y `</p> <p><b><u>Cliente persona fisica:</u></b></p> <p>Il professionista avrà cura di conservare i dati identificativi forniti dal cliente o dall'esecutore Y j Y f ] Z ] W U h ] ` k X Y ` ` D U X Y [ i U h U ` j Y f ] Z ] W U .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome e cognome</li> <li>- luogo e data di nascita</li> <li>- residenza anagrafica e domicilio, ove diverso da quella anagrafica</li> <li>- estremi del documento di identificazione</li> <li>- codice fiscale, ove assegnato</li> </ul>

	<p>- copia in formato cartaceo o elettronico di X Đ] X Y b h ] h { ' f l X Y ` ' W ` ] Y b h Y di validità o altro documento di riconoscimento ai sensi della normativa vigente.</p> <p>7 c b g Y f j Y f { ž ' ] b c ` h f Y ž ' ] titolare effettivo Z c f b ] h ] ' X U ` ' W ` ] Y b h Y ' c ' X c V V ` ] [ \ ] ' X Y ` ` Đ U X Y [ i U h U ' j Y f</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome e cognome</li> <li>- luogo e data di nascita</li> <li>- residenza anagrafica e il domicilio, ove diversa residenza anagrafica</li> <li>- il codice fiscale, ove assegnato</li> </ul> <p><b><u>Cliente diverso da persona fisica</u></b></p> <p>B Y ` ` U ' a U [ [ ] c f ' d U f h Y ' X Y ] ' W U e i Y ` ` U ' X Y ` ` g c [ [ Y h h c ' W gestione f U d d f Y g Y b h U b n U ' f l e i U ` ] ' e i Y ` i b ] W c ž ' U ] ' W c b g ] [ ` ] Y f ] ' X ] ' ecc.)</p> <p>Nel caso di cliente diverso da persona fisica, il professionista di conservare seguiti d' ] X Y b h ] Z ] W U h ] amministratore unico, consigliere di amministrazione X Y ` Y [ U h c ž ' Y W W " Ł ' Y ' j Y f ] Z ] W verifica:</p> <p>7 c b ' f ] Z esecutore Y b h c ' U ` ` Đ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome e cognome</li> <li>- luogo e data di nascita</li> <li>- residenza anagrafica e il domicilio, ove diversa residenza anagrafica</li> <li>- estremi del documento di identificazione</li> <li>- codice fiscale, ove assegnato</li> <li>- copia in formato cartaceo o elettronico di X Đ] X Y b h ] h { ' X Y ` ` ita o gli altri documenti di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente.</li> </ul> <p>Con riferimento al cliente diverso da persona fisica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- denominazione</li> <li>- sede legale</li> <li>- codice fiscale, ove assegnato</li> </ul>
--	---

	<p>Conserverà, inoltre, i seguenti dati identificativi forniti dal cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome e cognome</li> <li>- luogo e data di nascita</li> <li>- residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica</li> <li>- codice fiscale, ove assegnato</li> </ul> <p>In presenza di elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento di attività illecite, il professionista dovrà conservare la documentazione acquisita secondo le indicazioni fornite dalla tecnica n. 2.5</p>
<p><b>Adeguate verifica</b></p> <p><u>Informazioni sullo scopo e natura della prestazione</u></p>	<p>Il professionista avrà cura di conservare la documentazione contenente i dati e le informazioni forniti dal cliente allo scopo e alla natura della prestazione professionale richiesta. Le ulteriori informazioni acquisite in base al livello di rischio delle relazioni intercorrenti con il cliente, dovranno essere registrate nel registro di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2001, o in un altro registro, a seconda della natura prevista della prestazione professionale e dell'importo, anche nel mandato professionale, o nella documentazione precontrattuale, ovvero desumibile direttamente dalla documentazione di cui al punto 2.5.1 del presente regolamento, al fine di predisporre adempimenti previsti senza oneri a carico del professionista (ad es. nomina di revisore).</p>
<p><b>Adeguate verifica</b></p> <p><u>Controllo costante</u></p>	<p>Per le prestazioni continuative il soggetto obbligato a conservare i dati e le informazioni attestanti l'adempimento del controllo costante secondo la periodicità prestabilita.</p>
<p><b>Operazioni (quando il professionista agisce in nome e per conto del cliente)</b></p> <p><u>Data, importo e causale</u></p>	<p>Il professionista dovrà conservare copia dei bonifici attestanti il trasferimento di denaro (ad es. contabile bancaria), ovvero di altri atti negoziali a cui è stata data esecuzione, al fine di predisporre adempimenti previsti senza oneri a carico del professionista (ad es. nomina di revisore).</p>

<p><b>Operazioni (quando il professionista agisce in nome e per conto del cliente)</b></p> <p><u>Mezzi di pagamento utilizzati</u></p>	<p>professionista avrà cura di copiare altro dato info relativo ai mezzi di pagamento utilizzati (vd. allegato A seguente classificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- denaro contante</li> <li>- assegni bancari</li> <li>- assegni postali</li> <li>- assegni circolari</li> <li>- altri assegni a essi assimilabili o equiparabili</li> <li>- vaglia postali</li> <li>- ordini di accredito o di pagamento</li> <li>- carte di credito</li> <li>- altre carte di pagamento</li> <li>- polizze assicurative trasferibili</li> <li>- polizze di pegno</li> <li>- ogni altro strumento a disposizione che permette di movimentare o acquisire, anche per via telematica, valori o disponibilità finanziarie</li> </ul>
--	---

È inoltre oggetto di conservazione il documento di autovalutazione del professionista, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 109 del 2006, che ha per oggetto la prestazione professionale.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per la durata necessaria alla prestazione professionale, e successivamente, a meno che non sia diversamente stabilito, sono conservati per un periodo di 10 anni.

<p>Al fine di individuare la data di cessazione della prestazione professionale, il professionista è tenuto a conservare i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; Wc a i b ] W U n ] c b Y ' U ' ' W ' ] Y b h Y ' X ] ' W Y g g U n ] c b Y ' X</li> <li>&lt; Wc a i b ] W U n ] c b Y ' X Y ' ' W ' ] Y b h Y ' X ] ' W Y g g U n ] c b Y ' X</li> <li>&lt; comunicazione del collega subentrante nella prestazione professionale;</li> <li>&lt; ' Y h h Y f U ' X ] ' Wc b g Y [ b U ' X Y ' ' U ' X c W i a Y b h U n ] c b Y</li> <li>&lt; altro documento in cui si possa individuare la cessazione del rapporto professionale.</li> </ul>
---

<sup>73</sup>Vd. Prima Parte delle presenti Linee Guida.





certificazione di attribuzione del codice fiscale X Y ` ` Ð 5 [ Y b n ] U ` X Y ` ` Y ` 9 b h	- la denominazione/ragione sociale e sede della società/ente cliente  - ` Y ` ] b Z c f a U n ] c b ] ` f Y ` U poteri di rappresentanza del soggetto che agisce della società/entità  - le informazioni relative alle modifiche anagrafiche dei dati inizialmente acquisiti
Codice fiscale (eventuale) Partita IVA	Ove non presente in altra documentazione (visura R.I., dichiarazione del Cliente, atto notoria)
Incarico professionale (qualora le informazioni non siano già ricomprese nella dichiarazione del cliente e nella scheda di adeguata verifica)	Copia o riferimenti del mandato professionale scritto verbale, al fine di documentare la individuazione delle successive variazioni delle indicazioni potrebbero essere contenute nella Dichiarazione antiriciclaggio resa dal cliente e nella Scheda di adeguata verifica
Scheda di adeguata verifica (affini della dimostrazione) X Y ` ` Ð U j j Y b i h c ` U X Y a d ] a Y  (Vd. Modello AV.3)	
Dichiarazione resa dal cliente  (Vd. Modello AV.4)	- sul titolare effettivo e sulle relazioni intercorrenti tra cliente e il titolare effettivo e tra cliente ed esecutore - sulla presenza di persone politicamente esposte - sullo scopo e sulla natura della prestazione c ` X Y ` ` Ð c d Y f U n ] c b Y - g i ] ` a Y n n ] ` Y W c b c a ] W ] ` Y c ` ] b g h U i f U r i f e r e n t e ) Ð U h h ] j ] f
Scheda di valutazione del rischio di riciclaggio	Un documento firmato dal professionista che stabilisce il livello di rischio effettivo di riciclaggio del cliente e alla prestazione professionale richiesta (ALLEGATO AV)
Attestazione di verifica da parte di terzi	Copia dei documenti acquisiti in sostituzione della verifica da parte del terzo: copia dei documenti della scheda di adeguata verifica, come richiesto dalla Circolare del 2007 X U ` ` Ð U f h " ` & + ž ` W c " ` ` ` X Y
Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità (o la necessità) di applicare obblighi semplificati (o rafforzati) di adeguata verifica	Estratto da banca d'informazione che indica il cliente come persona che riporta notizia con informazioni di carattere penale relativi al cliente, etc.
Documenti per il controllo costante ed eventuale aggiornamento della scheda del rischio riciclaggio/	Al fine di documentare il controllo costante ed eventuale aggiornamento della scheda del rischio riciclaggio/ periodicamente, ovvero in occasione di modifiche soggettive del cliente od oggettive della

	rischio nel caso si modifichi il livello precedentemente autorizzato (LEGATOAV.1)
Documentazione o attestazioni comprovanti la consistenza patrimoniale e/o la capacità di prestazione professionale per il cliente (p.e. ultima dichiarazione dei redditi, approvato, lettera di referenze di un Istituto di mezzi di pagamento) o di presentazione di un soggetto destinatario di obblighi antiriciclaggio, ecc.)	Nei casi di adeguata verifica rafforzata il professionista ritenga necessario approfondire la coerenza delle disponibilità del cliente
Visura camerale completa per codice per la verifica delle cariche sociali (ammesse) e procedure concorsuali del legale rappresentante e eventuali titolari effettivi	
8 c W i a Y b h U n ] c b Y \ Y \ W c [ ] i f ] X ] W U \ X Y \ W \ Y b h Y f U d d f Y g Y b h U b n U \ X U j i z a b i a W c a d f Y g U \ U \ W c b g i \ Y b n Y j ] h U f Y \ ] \ d f c W Y X ] a Y b	5 ] \ Z ] b ] \ X Y \ h Y f a ] b Y \ d f l U f h " % , ž \ W c " \ ( \ Y \ ) Y \
G h U a d U \ X Y \ \ Đ Y g ] h c \ X Y \ nelle liste antiterrorismo	Nel caso si renda necessaria una verifica del soggetto che agisce per conto del cliente nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di del terrorismo o destinate a essere congelate
Altri documenti, estratti da pubblici registri che il professionista ritenga opportuno conservare	Può essere utile inserire dati, documenti e annotazioni espressamente richiesti dalle norme, costituiscono un supporto alla valutazione delle motivazioni che hanno condotto, o non
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di certificato del Tribunale in merito ad eventuali procedimenti penali in corso	Nel caso si venga a conoscenza di procedimenti in corso e si ritenga necessario un eventuale legamento con la prestazione professionale richiesta o in corso
Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale	9 j Y b h i U \ Y \ \ Y h h Y f U \ X ] \ f della cancellazione IVA, cessazione dal Registro Imprese, Decreto di estinzione, ecc. (ove presenti atti formali la fattura del professionista a servizio della prestazione ovvero la nota pro forma)

<sup>76</sup>Vd. al seguente link del sito della Commissione Europea consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio (a scopo di valutazione, gratuita, è possibile registrazione). L'elenco comprende i soggetti del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Al seguente link è consultabile, infine, la lista consolidata dei nominativi di soggetti ed entità collegati alle organizzazioni terroristiche - Salvo che per i quali il Consiglio di Sicurezza ha disposto sanzioni finanziarie. Al seguente link del sito del Dipartimento degli Stati Uniti è consultabile, infine, la lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane (Office of Foreign Assets Control)

	comprovare la data di chiusura del rapporto X Y ` ` Ð ] b WU f ] Wc
--	--

Per agevolare la composizione/formazione del fascicolo, il soggetto obbligato dovrà utilizzare la dicitura di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 58 del 28.2.1997, in modo da consentire al cliente, unitamente ad osservazioni esplicative e spazio per eventuali annotazioni, di sottoscrivere il fascicolo, unitamente ad osservazioni esplicative e spazio per eventuali annotazioni del soggetto obbligato.

### 3.2 La conservazione cartacea

Il professionista è tenuto a conservare i documenti e i supporti su cui sono depositati, impedendo la perdita o la distruzione dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche e reperibilità. La conservazione dei documenti cartacei si basa, infatti, sul mantenimento dei supporti cartacei, organizzati in modo da comprenderne il contenuto in relazione al contesto di produzione. Al fine di soddisfare il requisito della storicità, tutti i documenti conservati in modalità cartacea dovranno essere sottoscritti dal soggetto obbligato da un suo delegato. Il fascicolo del cliente relativo agli obblighi antiriciclaggio, che potrà contenere i dati del cliente e del professionista, operativamente, il fascicolo del cliente potrà essere costituito da un unico raccoglitore, da una o più cartelline e/o più raccoglitori aggregati.

Nel caso in cui i professionisti continuino a redigere cartaceamente i documenti, dovranno avere cura di riportare i seguenti dati:

- ◀ nel caso di prestazioni professionali:
  - a) l'oggetto della prestazione;
  - b) la natura del rapporto o della prestazione;
- ◀ nel caso di pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali in nome o per conto del cliente, di importo pari o superiore a 15.000 euro, in aggiunta a quanto sopra indicato:
  - c) i mezzi di pagamento utilizzati;

Non è più obbligatorio riportare nei registri i seguenti dati:

- ! attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- ! descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
- ! mezzi di pagamento utilizzati.

È possibile la ricostruzione storica dei dati.

<sup>77</sup>Peraltro non obbligatorie.

In caso di conservazione cartacea alcuni documenti possono essere conservati in formato elettronico non modificato.

### 3.3 La conservazione informatica

Ai fini della conservazione informatica il professionista deve avvalersi di:

- ◀ un sistema di backup;
- ◀ un sistema di conservazione affidato in modo totale o parziale a soggetti terzi pubblici o privati, con adeguate garanzie organizzative e tecnologiche.

In entrambi i casi il professionista deve, in modo totale o parziale, affidare il sistema di conservazione a terzi pubblici o privati, i quali dovranno rilasciare apposita attestazione di garanzia del rispetto delle disposizioni del Decreto.

I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente dello studio professionale.

Nel caso in cui il professionista sia titolare di un archivio informatico, dovrà avere cura di riportare i seguenti dati:

- ◀ nel caso di prestazioni professionali svolte dal professionista al cliente:
  - a) la data del conferimento;
  - b) la natura del rapporto o della prestazione;
- ◀ nel caso di prestazioni professionali svolte dal professionista al cliente, a mezzo di mezzi di pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali a contenuto patrimoniale in nome o per conto del cliente, per un importo pari o superiore a 15.000 euro, in aggiunta a quanto sopra indicato:
  - c) i mezzi di pagamento utilizzati;

Non è più obbligatorio riportare nel predetto registro i seguenti dati:

- ! attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- ! la descrizione sintetica della prestazione professionale fornita;

Nel caso di utilizzo di un archivio informatico, la procedura adottata individua e distingue i documenti e i dati che presentano le caratteristiche tecniche del documento informatico.

#### 4. LA CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

BY` ` Ð U a V ] h c ` X ] ` i b c ` g h i X ] c ` U g g c W ] U h c # G H D ` ` Ð c V V ` ] [ c @ U ` W c b g Y f j U n ] c b Y ` X Y ] ` X c W i a Y b h ] ` f l Y i n f a t X i , Y e s b e t t a l Z z a t a Y ` W c c univoco archivio per tutti i professionisti sia a livello della stessa sede che presso sedi diverse dello studio purché ciò non determini ostacoli giuridici (riservatezza, privacy) o logistici per la disponibilità dei documenti.

Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una STP, a fini di semplificazione, potranno essere adottate specifiche procedure al fine di consentire la conservazione dei dati del cliente anche nei casi in cui più professionisti, anche in tempi diversi, rendano nei confronti dello stesso cliente singole prestazioni eventualmente integrando di volta in volta, per singolo professionista e in conformità con la costante.

I flussi operativi potranno essere organizzati secondo il seguente schema in cui i soggetti dello studio associato/STP (dipendenti, collaboratori) gli adempimenti inerenti alla acquisizione dei dati identificativi, aggiornamento, restando a carico dei singoli professionisti di volta in volta in merito alle diverse fasi operative.

Dipendente/Collaboratore Studio Associato/STP	Professionista A	Professionista B
	<u><b>Prestazioni professionali continuative</b></u>	<u><b>Prestazioni professionali continuative</b></u>
Dati identificativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; del cliente</li> <li>&lt; del titolare effettivo</li> <li>&lt; X Y ` ` Ð Y g Y W i h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; Data di conferimento X Y ` ` Ð ] b W U f ]</li> <li>&lt; Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto della prestazione</li> <li>&lt; Valutazione del rischio</li> <li>&lt; Esecuzione del contratto costante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; Data di conferimento X Y ` ` Ð ] b W U f ]</li> <li>&lt; Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto della prestazione</li> <li>&lt; Valutazione del rischio</li> <li>&lt; Esecuzione del contratto costante</li> </ul>
	<u><b>Prestazioni professionali occasionali - Operazione</b></u>	<u><b>Prestazioni professionali occasionali Operazione</b></u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; Data di conferimento X Y ` ` a r i c o ] b W</li> <li>&lt; Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto della prestazione</li> <li>&lt; Valutazione del rischio</li> <li>&lt; data,importo e causa X Y ` ` Ð c d Y f U</li> <li>&lt; mezzi di pagamento utilizzati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; Data di conferimento X Y ` ` Ð ] b W U f ]</li> <li>&lt; Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto della prestazione</li> <li>&lt; Valutazione del rischio</li> <li>&lt; data,importo e causa X Y ` ` Ð c d Y f U r</li> <li>&lt; mezzi di pagamento utilizzati</li> </ul>

---

Per gli incarichi conferiti a singoli soci/associati appartenenti allo stesso studio associato, ciascun professionista ha la possibilità di conservare i documenti in un unico archivio costituito a livello di studio associato/STP.

---

<sup>78</sup>Per i clienti per i quali il professionista presta servizio con il medesimo cliente, anche di diversa natura, con il socio/associato che ha la possibilità di conservare i documenti in un unico archivio costituito a livello di studio associato/STP.